Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 62 del 16 marzo 1942-XX

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 50 Un fascicolo: Prezzi vari	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 Un fascicolo: Prezzi raddoppiati

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico **dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

I versamenti dall'Estero debbono essere fatti nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni e **accompagnati da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telef. 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

BOLLETTINO

N. 13.

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Sezione Autonoma di Credito Comunale e Provinciale

Testo unico approvato con R. D. 2 gennaio 1913, n. 453 - libro II, parte II.
Regolamento 27 agosto 1916, n. 1151.

38ª estrazione di cartelle speciali 3,75%

Si notifica che nei giorni 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24 febbraio 1942-XX furono eseguite da apposita Commissione, le operazioni annunziate nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 16 del 21 gennaio 1942-XX di estrazioni di titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 per cento di Credito Comunale e Provinciale.

I titoli estratti, indicati nella parte 1ª, cessano di fruttare interessi col 31 marzo 1942-XX, ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato dal 1° aprile successivo, su domanda dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore o dei certificati nominativi comprendenti i titoli sorteggiati.

Per i titoli di proprietà di cittadini italiani, potranno le domande essere presentate o direttamente a questa Direzione Generale od a mezzo delle Intendenze di Finanza, ed i mandati di rimborso saranno esigibili presso le Sezioni di Regia Tesoreria Provinciale del Regno.

Il rimborso dei titoli sorteggiati, muniti dello speciale bollo di pagabilità all'estero a norma dell'art. 10 del decreto legislativo 11 luglio 1904, n. 337, potrà essere richiesto ad una delle seguenti Casse bancarie, presso le quali è stato da questa Direzione Generale consentito il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli estratti:

Union de Banques Suisses	*Berna*	Crédit Suisse	*Zurigo*
Société de Banque de Suisse	*Basilea*	Zahn & Cie	*Basilea*
F. M. Philippson & Cie	*Bruxelles*	Lombard Odier & Cie	*Ginevra*

Nella parte 2ª sono riportati i numeri dei titoli di Credito Comunale e Provinciale 3,75 per cento speciali, sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati per il rimborso.

Roma, 28 febbraio 1942-XX

Il Direttore Generale
BONANNI

PARTE I

Elenco dei titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 % (ex Roma) sorteggiati nella 38ª estrazione del febbraio 1942-XX

(La decorrenza degli interessi cessa col 1° aprile 1942-XX).

TITOLI DA UNA CARTELLA (Valore L. 500).

27	4396	8263	11843	15475	19529	23615	27646	31705	35411	39754
109	4427	8367	12005	15479	19606	23637	27772	31732	35535	39788
185	4470	8399	12073	15524	19618	23649	27877	31761	35542	39796
193	4532	8404	12166	15531	19703	23717	27895	31779	35623	39829
296	4600	8454	12224	15550	19784	23850	27936	31889	35681	39912
304	4633	8472	12372	15566	19828	23928	28045	31893	35737	39931
379	4634	8609	12373	15590	19832	23929	28200	31918	35803	40057
401	4661	8665	12375	15617	19848	24078	28225	31937	35822	40068
561	4770	8667	12388	15627	19873	24149	28247	31976	35869	40070
813	4771	8700	12439	15661	19894	24257	28252	31990	35871	40145
850	4978	8722	12451	15714	19906	24291	28683	31995	35891	40157
868	4979	8889	12475	15715	19917	24354	28686	31999	35933	40187
930	4999	8935	12478	15739	19943	24423	28692	32109	36000	40227
983	5031	8945	12508	15778	20047	24498	28768	32235	36017	40279
1016	5261	8956	12576	15789	20049	24510	28789	32344	36020	40282
1030	5330	9012	12663	15791	20101	24592	28863	32387	36023	40290
1068	5437	9017	12696	15805	20222	24604	28974	32429	36030	40309
1131	5507	9057	12793	15818	20430	24740	29003	32489	36173	40337
1201	5604	9070	12927	15947	20615	24868	29078	32527	36274	40338
1332	5616	9092	12942	16000	20681	24978	29136	32551	36335	40391
1359	5657	9180	12995	16013	20693	24980	29148	32645	36341	40518
1424	5669	9292	13037	16026	20694	24999	29149	32670	36404	40692
1706	5720	9300	13052	16029	20706	25001	29174	32694	36417	40731
1721	5778	9301	13068	16116	20752	25017	29204	32897	36611	40790
1801	5797	9329	13075	16196	20812	25063	29255	32937	36616	40818
1870	5818	9332	13116	16260	20994	25084	29456	32983	36626	40860
1888	5875	9394	13144	16359	21016	25112	29484	33075	36631	40893
1903	5885	9489	13204	16365	21022	25155	29482	33087	36634	40932
1907	5895	9510	13231	16483	21069	25211	29557	33088	36647	40939
1974	5959	9707	13248	16491	21076	25260	29596	33114	36688	40968
1977	5988	9711	13332	16505	21095	25270	29632	33206	36865	41045
2032	6053	9751	13357	16519	21199	25332	29640	32441	37018	41108
2057	6114	9892	13380	16551	21221	25335	29752	33287	37026	41172
2064	6134	9913	13455	16570	21231	25353	29771	33348	37241	41222
2117	6139	9934	13633	16604	21236	25494	29963	33365	37279	41304
2123	6144	10035	13653	16632	21241	25572	29967	33371	37280	41324
2139	6152	10056	13691	16669	21262	25647	29989	33398	37396	41415
2161	6229	10080	13744	16730	21426	25723	30052	33438	37482	41526
2211	6276	10096	13795	16734	21623	25758	30060	33457	37567	41588
2326	6278	10097	13822	16758	21626	25799	30089	33500	37709	41598
2492	6313	10173	13846	16939	21682	25819	30109	33539	37827	41642
2542	6367	10191	13927	17030	21683	25936	30132	33565	37839	41695
2568	6484	10207	13967	17065	21699	25965	30215	33603	37889	41749
2593	6539	10313	14005	17256	21773	26028	30253	33615	37942	41784
2600	6817	10455	14101	17280	21822	26062	30388	33644	38036	41836
2613	6898	10533	14148	17486	21838	26083	30404	33683	38119	41873
2636	6920	10605	14194	17529	21975	26200	30427	33690	38235	41943
2665	6922	10639	14234	17567	22027	26280	30538	33860	38255	41944
2666	6935	10653	14263	17575	22067	26299	30560	33873	38259	42002
2683	6943	10676	14282	17590	22118	26312	30651	33883	38316	42201
2734	7009	10685	14290	17670	22211	26448	30695	33889	38329	42231
2761	7055	10690	14375	17674	22297	26551	30715	33921	38349	42260
2789	7085	10705	14446	17733	22343	26594	30767	34256	38445	42269
2904	7202	10742	14627	18241	22455	26604	30794	34284	38449	42321
2925	7223	10905	14644	18307	22506	26621	30802	34286	38521	42488
3036	7265	10920	14645	18443	22532	26642	30853	34337	38551	42504
3099	7272	10960	14659	18481	22535	26688	30867	34443	38587	42612
3226	7316	10978	14698	18499	22762	26756	30887	34469	38608	42682
3245	7332	11021	14705	18504	22772	26851	30930	34532	38625	42689
3314	7441	11037	14757	18533	22790	26864	30996	34579	38643	42764
3368	7539	11049	14788	18573	22872	26898	31004	34588	38674	42774
3417	7587	11120	14792	18577	22893	26938	31018	34669	38691	42784
3435	7672	11124	14823	18878	22900	26977	31092	34691	38697	42796
3456	7752	11162	14863	18902	22994	27017	31137	34772	38709	42839
3526	7915	11294	14879	18970	23049	27041	31171	34792	38958	42843
3610	7974	11308	14959	19058	23085	27111	31224	34915	39177	42883
3658	8033	11391	14960	19111	23099	27146	31293	35024	39221	42898
3729	8049	11462	15001	19136	23165	27318	31371	35091	39310	42935
3883	8082	11673	15008	19143	23322	27363	31401	35108	39315	43046
4001	8139	11699	15098	19164	23337	27452	31465	35150	39337	43196
4188	8214	11703	15227	19329	23367	27487	31532	35231	39458	43220
4269	8238	11785	15237	19437	23400	27494	31570	35248	39562	43252
4275	8246	11786	15396	19473	23535	27504	31649	35363	39591	43338
4361	8262	11842	15420	19498	23570	27566	31656	35394	39691	43403

43482	48413	52189	56783	61068	65611	70067	74511	79701	84258	88442
43483	48442	52193	56840	61099	65684	70136	74512	79922	84289	88501
43621	48469	52228	56864	61106	65776	70168	74516	79924	84315	88510
43706	48542	52306	56948	61235	65858	70215	74576	79933	84352	88548
43772	48561	52320	57008	61240	65901	70260	74683	79998	84392	88575
43853	48653	52321	57046	61264	65954	70362	74702	80065	84393	88603
43856	48671	52341	57047	61330	65965	70465	74789	80123	84461	88704
43954	48678	52399	57099	61354	65973	70492	74922	80138	84577	88746
43987	48743	52473	57145	61356	66012	70523	75150	80194	84578	88764
44006	48789	52677	57260	61368	66025	70545	75253	80242	84581	88804
44018	48850	52707	57281	61413	66083	70648	75264	80257	84604	88847
44031	48864	52728	57286	61474	66248	70809	75325	80278	84675	88899
44052	48963	52855	57300	61493	66287	70822	75464	80313	84780	89189
44133	49000	52866	57301	61546	66302	70875	75502	80370	84816	89195
44229	49031	53144	57365	61601	66482	70905	75606	80374	84660	89304
44568	49050	53264	57452	61679	66540	70919	75614	80510	84966	89335
44605	49054	53270	57467	61701	66645	70924	75759	80529	85004	89521
44622	49103	53274	57542	61824	66646	70950	75823	80607	85101	89607
44647	49126	53322	57591	61846	66691	71038	75836	80623	85271	89671
44748	49151	53328	57680	61886	66737	71111	75859	80659	85298	89675
44761	49184	53446	57720	61897	66822	71127	75861	80851	85385	89694
44926	49238	53511	57722	61936	66840	71207	75929	80872	85390	89726
44987	49294	53584	57793	62077	66856	71226	76057	80873	85444	89728
45238	49309	53609	57795	62262	66908	71238	76068	80903	85501	89731
45268	49454	53642	57879	62393	66965	71288	76163	80919	85671	89819
45295	49501	53672	57982	62502	67030	71379	76186	81028	85729	89848
45348	49517	53676	58022	62547	67048	71428	76194	81073	85789	89925
45356	49552	53680	58044	62553	67088	71479	76321	81112	85926	89936
45387	49558	53684	58108	62594	67151	71502	76362	81136	86007	90055
45478	49572	53745	58110	62616	67358	71515	76432	81152	86030	90078
45758	49642	53787	58119	62849	67379	71531	76433	81164	86048	90287
45888	49743	53841	58183	62922	67479	71555	76534	81221	86050	90345
45947	49787	53857	58499	63018	67480	71573	76563	81234	86060	90430
45955	49821	53858	58575	63032	67568	71579	76572	81241	86171	90460
45957	49834	53928	58581	63181	67588	71654	76573	81350	86210	90466
45965	49891	53968	58611	63369	67633	71676	76640	81375	86303	90503
46000	50010	53997	58772	63376	67884	71760	76666	81491	86329	90609
46008	50035	54056	58827	63485	67917	71761	76669	81518	86404	90611
46031	50045	54111	58861	63502	67948	71815	76670	81570	86410	90620
46038	50112	54129	58876	63506	67957	71841	76776	81595	86499	90687
46079	50126	54136	58904	63579	68025	71858	76904	81626	86573	90746
46180	50175	54158	58993	63645	68026	71861	76914	81683	86576	90824
46195	50220	54212	58995	63662	68029	71870	76928	81691	86617	90852
46278	50247	54213	59052	63678	68038	71910	76945	81729	86736	90855
46303	50301	54304	59095	63831	68049	71981	77020	81814	86759	90950
46343	50305	54358	59140	63835	68051	71994	77157	81915	86860	91045
46391	50343	54492	59177	63855	68214	72008	77458	82075	86886	91088
46398	50368	54608	59286	63879	68253	72032	77479	82108	86915	91216
46429	50432	54652	59347	63951	68351	72036	77507	82157	86925	91246
46463	50448	54809	59366	64029	68352	72131	77521	82192	86925	91252
46596	50453	54869	59368	64050	68354	72268	77636	82263	86943	91366
46635	50526	54875	59496	64124	68389	72299	77706	82302	87116	91540
46638	50704	54916	59638	64136	68512	72307	77726	82345	87130	91838
46682	50725	54950	59136	64138	68518	72324	77774	82498	87157	91869
46720	50728	54958	59659	64140	68585	72419	77813	82685	87226	91945
46731	50793	54977	59761	64187	68716	72478	77851	82688	87270	91960
46779	50802	55059	59770	64307	68732	72563	77941	82782	87328	91993
47038	50871	55072	59807	64395	68746	72585	78043	82863	87398	92056
47121	50930	55106	59830	64449	68798	72752	78082	82876	87409	92090
47154	51010	55163	59980	64480	68848	72761	78265	82899	87467	92102
47168	51094	55328	60009	64502	68854	72768	78333	82957	87557	92136
47199	51127	55388	60030	64578	69035	72813	78355	82961	87622	92161
47253	51254	55440	60118	64599	69068	72954	78412	82966	87651	92285
47343	51260	55497	60157	64605	69104	73062	78443	82996	87670	92293
47369	51295	55506	60249	64769	69113	73100	78508	83081	87787	92331
47391	51309	55603	60251	64847	69220	73109	78519	83170	87805	92407
47489	51460	55682	60321	64924	69272	73260	78566	83269	87809	92467
47554	51462	55716	60416	64958	69329	73290	78569	83303	87817	92564
47558	51470	55821	60499	64962	69365	73399	78783	83317	87831	92569
47559	51513	55839	60541	64969	69383	73448	78795	83365	87903	92632
47680	51540	56073	60556	65038	69391	73512	78876	83396	87933	92727
47745	51605	56116	60594	65069	69397	73614	78899	83558	87962	92760
47766	51653	56148	60597	65081	69598	73736	78948	83579	88012	92765
47776	51776	56184	60608	65124	69617	73795	79292	83620	88023	92936
47994	51784	56191	60644	65138	69709	73848	79301	83799	88031	92971
47997	51819	56218	60662	65151	69712	73852	79362	83856	88061	92998
48021	51878	56230	60688	65169	69724	74012	79386	83900	88068	93019
48046	51923	56378	60711	65179	69726	74050	79398	84093	88250	93042
48220	51960	56420	60740	65379	69812	74122	79421	84113	88258	93050
48227	51971	56425	60809	65404	69814	74184	79536	84118	88335	93093
48242	51991	56562	60892	65487	69840	74193	79555	84138	88387	93185
48334	52093	56615	60945	65570	69914	74274	79613	84157	88401	93230
48407	52107	56746	61017	65589	69932	74375	79649	84167	88438	93394

93452	95990	98279	101142	103356	105695	108698	110616	113469	115752	118917
93534	96044	98315	101186	103382	105776	108747	110709	113509	115830	118944
93564	96168	98323	101191	103437	105967	108884	110772	113512	115869	118958
93569	96182	98374	101256	103616	105987	108908	110777	113556	115911	119071
93572	96232	98493	101423	103620	106031	108925	110795	113562	115940	119154
93716	96243	98501	101438	103829	106086	108957	110810	113604	116006	119196
93847	96255	98657	101501	103936	106248	108964	110853	113609	116310	119236
94008	96328	98694	101530	103967	106257	108987	111020	113717	116342	119300
94077	96413	98711	101680	103980	106324	109032	111028	113737	116544	119455
94120	96557	98754	101684	103983	106377	109115	111049	113859	116792	119478
94199	96662	98775	101698	104009	106381	109127	111246	113883	116878	119489
94333	96710	98845	101743	104011	106398	109187	111390	113952	116920	119528
94346	96766	98872	101844	104051	106485	109220	111400	114103	117030	119561
94351	96791	98924	101882	104066	106501	109256	111473	114190	117045	119582
94476	96803	99337	101938	104076	106693	109285	111520	114258	117065	119599
94497	96961	99459	102159	104081	106740	109402	111540	114279	117073	119654
94663	97001	99536	102168	104094	106743	109443	111586	114299	117149	119712
94696	97147	99683	102235	104331	106813	109502	111593	114428	117209	119901
94736	97148	99761	102261	104397	106895	109505	111616	114467	117264	119934
94748	97253	99806	102324	104458	106937	109601	111622	114581	117341	119953
94824	97311	99846	102449	104468	106978	109696	111695	114597	117409	119974
94871	97335	99865	102546	104517	107071	109714	111722	114648	117569	119981
94878	97369	99881	102580	104625	107076	109842	111913	114679	117665	120009
94894	97402	99887	102590	104731	107103	109860	111922	114703	117728	120074
94913	97445	99882	102592	104764	107193	109866	111979	114797	117859	120151
94948	97456	99903	102638	104915	107258	109913	112030	114885	117891	120181
95017	97519	100180	102662	104923	107346	109923	112147	114922	117915	120194
95088	97645	100203	102703	104969	107352	109937	112244	114928	117932	120200
95231	97651	100338	102743	105000	107477	109968	112671	115037	118000	120204
95266	97722	100347	102781	105036	107534	110005	112456	115209	118062	120356
95279	97770	100421	102847	105049	107543	110031	112720	115210	118194	120393
95334	97856	100543	102848	105143	107594	110072	112732	115310	118229	120420
95365	97892	100629	102876	105244	107626	110180	112812	115327	118232	120522
95457	97920	100663	102924	105279	107647	110230	112864	115333	118392	120679
95537	97977	100684	102929	105363	107680	110274	112881	115388	118540	120780
95576	98083	100765	102951	105387	107738	110297	113064	115415	118563	120825
95592	98090	100785	102956	105408	107747	110303	113070	115456	118650	—
95609	98143	100808	103083	105448	108052	110329	113257	115482	118689	—
95676	98183	100857	103118	105494	108298	110353	113297	115485	118778	—
95723	98194	100985	103129	105496	108402	110420	113387	115578	118812	—
95889	98225	101030	103140	105505	108412	110421	113404	115623	118880	—
95961	98278	101040	103224	105540	108662	110513	113451	115691	118916	—

TITOLI DA CINQUE CARTELLE (Valore L. 2500)

8	1642	3438	5558	7554	9425	11738	14287	16100	18217	20638
45	1681	3605	5628	7585	9450	11872	14321	16149	18262	20813
60	1684	3646	5633	7727	9486	11890	14331	16264	18455	20903
93	1736	3754	5756	7770	9613	11902	14480	16276	18479	20957
122	1743	3821	6021	7826	9679	11942	14497	16424	18491	20976
169	1762	3874	6059	7950	9790	12030	14582	16495	18583	20980
231	1796	3911	6063	8055	9859	12120	14586	16557	18612	21018
280	1883	3928	6173	8094	9878	12128	14621	16747	18659	21029
292	1902	3939	6225	8109	9934	12237	14697	16807	18684	21073
299	2023	4007	6375	8262	10004	12338	14705	16818	18760	21126
312	2123	4068	6381	8305	10041	12349	14716	16834	18829	21209
350	2145	4154	6441	8347	10430	12531	14762	16852	18847	21283
355	2146	4298	6444	8360	10431	12697	14772	16903	18849	21312
397	2263	4322	6555	8480	10482	12703	14793	16920	18929	21395
560	2273	4341	6658	8489	10836	13022	14850	16971	18933	21544
591	2355	4403	6700	8513	10875	13032	14914	16999	19066	21556
607	2426	4409	6717	8516	10895	13096	15000	17011	19154	21790
684	2506	4492	6735	8560	11094	13097	15009	17049	19182	21916
719	2617	4501	6754	8665	11095	13187	15035	17147	19220	22027
746	2635	4524	6857	8686	11115	13197	15125	17209	19291	22036
833	2673	4533	6878	8865	11184	13198	15149	17304	19314	22080
851	2857	4633	6965	8881	11263	13267	15165	17309	19419	22249
883	2872	4703	6970	8902	11316	13282	15229	17364	19424	22250
1043	2936	4710	7185	8914	11321	13313	15447	17489	19490	22338
1055	2986	4816	7192	8964	11386	13414	15469	17527	19655	22349
1210	2990	4875	7217	8990	11412	13455	15474	17556	20080	22381
1221	3002	5024	7245	9017	11473	13458	15554	17615	20116	22386
1271	3086	5105	7281	9018	11506	13483	15723	17627	20197	22399
1358	3097	5148	7356	9043	11510	13582	15733	17729	20229	22406
1475	3175	5218	7381	9055	11573	13641	15743	17796	20231	22448
1483	3190	5237	7411	9084	11623	13712	15875	17854	20432	22512
1494	3240	5295	7470	9149	11625	13748	15893	17873	20468	22515
1555	3258	5333	7483	9195	11634	13906	15956	17924	20525	22624
1559	3322	5346	7484	9219	11640	13918	16015	17961	20537	22671
1567	3353	5363	7496	9256	11683	13996	16026	18023	20574	22717
1604	3374	5489	7511	9274	11696	14011	16056	18120	20630	22752

22758	23047	23286	23545	23769	24121	24368	24803	25005	25124	—
22861	23082	23307	23586	23911	24145	24408	24823	25032	25195	—
22865	23093	23313	23611	23959	24212	24537	24896	25044	25202	—
22933	23134	23361	23617	24007	24216	24553	24912	25055	25284	—
23017	23242	23383	23657	24039	24240	24707	24924	25061	25252	—
23029	23270	23494	23765	24070	24290	24730	24936	25119	25283	—

TITOLI DA VENTI CARTELLE (Valore L. 10.000)

186	428	536	668	769	973	1012	1344	1506	1527	—
287	446	622	713	804	991	1042	1386	1507	—	—
316	459	666	764	905	1006	1331	1451	1511	—	—

TITOLI DA QUARANTA CARTELLE (Valore L. 20.000)

59	261	391	429	—	—	—	—	—	—	—
144	321	420	484	—	—	—	—	—	—	—
148	341	422	553	—	—	—	—	—	—	—

PARTE II

Elenco dei titoli 3,75 % speciali sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non presentati pel rimborso.

Numero d'iscrizione	Estrazione Numero	Estrazione Data		Cessazione degli interessi	
TITOLI UNITARI (Valore L. 500).					
28	34	febbr.	1938	1° aprile	1938
49	37	»	1941	»	1941
53	37	»	»	»	»
60	37	»	»	»	»
93	36	»	1940	»	1940
590	31	»	1935	»	1935
594	30	»	1934	»	1934
599	31	»	1935	»	1935
607	34	»	1938	»	1938
614	33	»	1937	»	1937
674	34	»	1938	»	1938
702	36	»	1940	»	1940
711	37	»	1941	»	1941
846	31	»	1935	»	1935
848	35	»	1939	»	1939
852	35	»	»	»	»
853	29	»	1933	»	1933
859	34	»	1938	»	1938
1014	32	»	1936	»	1936
1018	33	»	1937	»	1937
1025	28	»	1932	»	1932
1035	30	»	1934	»	1934
1120	35	»	1939	»	1939
1122	31	»	1935	»	1935
1378	37	»	1941	»	1941
1395	27	»	1931	»	1931
3685	36	»	1940	»	1940
3688	34	»	1938	»	1938
4183	31	»	1935	»	1935
4187	26	»	1930	»	1930
5004	27	»	1931	»	1931
5136	37	»	1941	»	1941
5429	37	»	1941	»	1941
5431	31	»	1935	»	1935
5436	36	»	1940	»	1940
5438	34	»	1938	»	1938
5447	37	»	1941	»	1941
5638	35	»	1939	»	1939
5759	36	»	1940	»	1940
5915	37	»	1941	»	1941
5919	37	»	»	»	»
6217	31	»	1935	»	1935
6433	37	»	1941	»	1941
6519	36	»	1940	»	1940
6600	37	»	1941	»	1941
6823	37	»	»	»	»
6833	37	»	»	»	»
6879	34	»	1938	»	1938
7086	35	»	1939	»	1939
7092	36	»	1940	»	1940
7093	37	»	1941	»	1941
7469	32	»	1936	»	1936
7470	33	»	1937	»	1937
7932	32	»	1936	»	1936
7993	36	»	1940	»	1940
8646	33	»	1937	»	1937
8702	37	»	1941	»	1941
9719	35	»	1939	»	1938
9807	34	febbr.	1938	1° aprile	1939
9836	36	»	1940	»	1940
9850	37	»	1941	»	1941
9855	32	»	1936	»	1936
9857	36	»	1940	»	1940
10511	34	»	1938	»	1938
10770	37	»	1941	»	1941
10819	37	»	»	»	»
10838	37	»	»	»	»
10849	37	»	»	»	»
11019	37	»	»	»	»
11865	36	»	1940	»	1940
12079	33	»	1937	»	1937
12081	31	»	1935	»	1935
12664	36	»	1940	»	1940
12674	36	»	»	»	»
13017	34	»	1938	»	1938
14798	34	»	»	»	»
14799	28	»	1932	»	1932
15027	37	»	1941	»	1941
15251	28	»	1932	»	1932
15382	36	»	1940	»	1940
17622	37	»	1941	»	1941
17659	37	»	»	»	»
19679	37	»	»	»	»
19871	34	»	1938	»	1938
19879	35	»	1939	»	1939
19885	35	»	»	»	»
19907	34	»	1938	»	1938
19909	33	»	1937	»	1937
19911	34	»	1938	»	1938
19928	32	»	1936	»	1936
20483	35	»	1939	»	1939
20680	34	»	1938	»	1938
20779	35	»	1939	»	1939
20785	31	»	1935	»	1935
20789	32	»	1936	»	1936
20795	35	»	1939	»	1939
20798	35	»	»	»	»
20799	36	»	1940	»	1940
20800	31	»	1935	»	1935
20801	37	»	1941	»	1941
24779	35	»	1939	»	1939
24813	37	»	1941	»	1941
24850	34	»	1938	»	1938
24854	33	»	1937	»	1937
24859	37	»	1941	»	1941
24872	36	»	1940	»	1940
24877	25	»	1929	»	1929
24879	25	»	»	»	»
24943	35	»	1939	»	1939
25171	22	»	1926	»	1926
25172	33	»	1937	»	1937
26618	35	»	1939	»	1939
26624	35	»	»	»	»
26625	35	»	»	»	»
28057	37	»	1941	»	1941
28434	37	»	»	»	»
28447	36	»	1940	»	1940

Numero d'iscrizione	Estrazione Numero	Estrazione Data		Cessazione degli interessi	
28817	36	febbr.	1940	1° aprile	1940
28874	35	»	1939	»	1939
28986	31	»	1935	»	1935
29181	35	»	1939	»	1939
29194	34	»	1938	»	1938
29199	35	»	1939	»	1939
29206	36	»	1940	»	1940
29211	36	»	»	»	»
29454	31	»	1935	»	1935
30694	36	»	1940	»	1940
30697	33	»	1937	»	1937
30935	37	»	1941	»	1941
30936	33	»	1937	»	1937
31062	36	»	1940	»	1940
31954	34	»	1938	»	1938
31957	29	»	1933	»	1933
32059	37	»	1941	»	1941
32131	36	»	1940	»	1940
32132	37	»	1941	»	1941
32147	34	»	1938	»	1938
32149	27	»	1931	»	1931
33489	37	»	1941	»	1941
33542	34	»	1938	»	1938
33551	37	»	1937	»	1941
33755	35	»	1939	»	1939
34049	36	»	1940	»	1940
34348	33	»	1937	»	1937
34370	35	»	1939	»	1939
34722	27	»	1931	»	1931
34723	36	»	1940	»	1940
34728	30	»	1934	»	1934
34729	34	»	1938	»	1938
34735	34	»	»	»	»
34737	30	»	1934	»	1934
34796	37	»	1941	»	1941
34881	36	»	1940	»	1904
34885	36	»	»	»	»
34891	33	»	1937	»	1937
34002	36	»	1940	»	1940
34911	30	»	1934	»	1934
34929	15	»	1919	»	1919
34930	37	»	1941	»	1941
35094	32	»	1936	»	1936
35123	36	»	1940	»	1940
35717	37	»	1941	»	1941
35950	36	»	1940	»	1940
36013	37	»	1941	»	1941
36343	37	»	»	»	»
37072	32	»	1936	»	1936
37078	34	»	1938	»	1938
37086	33	»	1937	»	1937
37098	37	»	1941	»	1941
37108	37	»	»	»	»
37109	37	»	»	»	»
38069	37	»	»	»	»
38828	29	»	1933	»	1933
39407	36	»	1940	»	1940
39409	33	»	1937	»	1937
39417	36	»	1940	»	1940
39419	37	»	1941	»	1941
39509	32	»	1936	»	1936
40136	35	»	1939	»	1939
40138	35	»	»	»	»
40171	37	»	1941	»	1941

Numero d'iscrizione	Estrazione Numero	Estrazione Data		Cessazione degli interessi	
40214	34	febbr.	1938	1° aprile	1938
40848	36	»	1940	»	1940
40920	37	»	1941	»	1941
40931	37	»	»	»	»
40974	37	»	»	»	»
41068	32	»	1936	»	1936
41069	33	»	1937	»	1937
41092	34	»	1938	»	1938
41302	33	»	1937	»	1937
41305	31	»	1935	»	1935
41312	24	»	1928	»	1928
44362	36	»	1940	»	1940
44432	34	»	1938	»	1938
44728	37	»	1941	»	1941
44813	37	»	»	»	»
44949	33	»	1937	»	1937
44972	33	»	»	»	»
44974	34	»	1938	»	1938
44980	32	»	1936	»	1936
45795	36	»	1940	»	1940
45800	36	»	»	»	»
45812	37	»	1941	»	1941
45815	32	»	1936	»	1936
45829	36	»	1940	»	1940
45974	25	»	1929	»	1929
45976	37	»	1941	»	1941
45997	37	»	»	»	»
46476	34	»	1938	»	1938
46478	37	»	1941	»	1941
46787	30	»	1934	»	1934
47418	30	»	»	»	»
47421	28	»	1932	»	1932
47523	37	»	1941	»	1941
47547	37	»	»	»	»
48327	37	»	»	»	»
48918	28	»	1932	»	1932
48932	37	»	1941	»	1941
49685	37	»	»	»	»
49967	33	»	1937	»	1937
49968	32	»	1936	»	1936
50113	37	»	1941	»	1941
50134	37	»	»	»	»
50280	35	»	1939	»	1939
50410	36	»	1940	»	1940
50421	31	»	1935	»	1935
50427	33	»	1937	»	1937
50437	26	»	1930	»	1930
50463	26	»	»	»	»
50465	33	»	1937	»	1937
50520	37	»	1941	»	1941
50539	37	»	»	»	»
50543	37	»	»	»	»
50568	37	»	»	»	»
50569	37	»	»	»	»
50613	37	»	»	»	»
50651	37	»	»	»	»
50761	36	»	1940	»	1940
51610	25	»	1929	»	1929
51611	37	»	1941	»	1941
52231	33	»	1937	»	1937
52490	37	»	1941	»	1941
52716	27	»	1931	»	1931
53029	35	»	1939	»	1939
53268	37	»	1941	»	1941

Numero d'iscrizione	Estrazione — Numero	Data		Cessazione degli interessi	
53358	35	febbr.	1939	1° aprile	1939
53365	35	»	»	»	»
53457	37	»	1941	»	1941
53900	32	»	1936	»	1936
53929	27	»	1931	»	1931
53953	34	»	1938	»	1938
53959	30	»	1934	»	1934
54283	34	»	1938	»	1938
54299	32	»	1936	»	1936
54311	34	»	1938	»	1938
54591	21	»	1925	»	1925
54623	26	»	1930	»	1930
54625	32	»	1936	»	1936
54629	28	»	1932	»	1932
54797	37	»	1941	»	1941
55922	26	»	1930	»	1930
55948	36	»	1940	»	1940
56216	29	»	1933	»	1933
56325	30	»	1934	»	1934
56342	36	»	1940	»	1940
56344	32	»	1936	»	1936
56345	23	»	1927	»	1927
56346	26	»	1930	»	1930
56534	37	»	1941	»	1941
57670	37	»	»	»	»
57671	32	»	1936	»	1936
57677	30	»	1934	»	1934
57681	22	»	1926	»	1926
58066	31	»	1935	»	1935
58457	37	»	1941	»	1941
58545	37	»	»	»	»
58550	37	»	»	»	»
58592	37	»	»	»	»
58804	35	»	1939	»	1939
58982	34	»	1938	»	1938
59028	34	»	1938	»	1938
59029	35	»	1939	»	1939
59030	35	»	»	»	»
59039	35	»	»	»	»
59420	28	»	1932	»	1932
59421	35	»	1939	»	1939
59429	34	»	1938	»	1938
59442	37	»	1941	»	1941
59753	37	»	»	»	»
59973	36	»	1940	»	1940
59974	36	»	»	»	»
59979	34	»	1938	»	1938
60081	35	»	1939	»	1939
60083	34	»	1938	»	1938
60420	36	»	1940	»	1940
60496	26	»	1930	»	1930
60614	28	»	1932	»	1932
60920	37	»	1941	»	1941
60957	34	»	1938	»	1938
60965	34	»	»	»	»
60987	35	»	1939	»	1939
60989	37	»	1941	»	1941
60990	35	»	1939	»	1939
60999	37	»	1941	»	1941
61010	35	»	1939	»	1939
61012	32	»	1936	»	1936
61014	36	»	1940	»	1940
61074	35	»	1939	»	1939
61085	33	»	1937	»	1937
61196	37	febbr.	1941	1° aprile	1941
63396	37	»	»	»	»
63431	37	»	»	»	»
63479	34	»	1938	»	1938
65454	37	»	1941	»	1941
65623	34	»	1938	»	1938
65810	37	»	1941	»	1941
65828	29	»	1933	»	1933
67512	35	»	1939	»	1939
67839	36	»	1940	»	1940
68160	36	»	»	»	»
68878	32	»	1936	»	1936
68902	32	»	»	»	»
68905	29	»	1933	»	1933
68906	30	»	1934	»	1934
68911	37	»	1941	»	1941
68996	34	»	1938	»	1938
68999	34	»	»	»	»
69004	36	»	1940	»	1940
69206	35	»	1939	»	1939
69302	37	»	1941	»	1941
69305	37	»	»	»	»
69458	36	»	1940	»	1940
69459	33	»	1937	»	1937
69476	37	»	1941	»	1941
69672	36	»	1940	»	1940
69770	35	»	1939	»	1939
69782	37	»	1941	»	1941
69836	34	»	1938	»	1938
69838	33	»	1937	»	1937
69839	35	»	1939	»	1939
69842	27	»	1931	»	1931
69846	37	»	1941	»	1941
70007	37	»	1941	»	1941
70014	32	»	1936	»	1936
70324	26	»	1930	»	1930
71600	37	»	1941	»	1941
71807	28	»	1932	»	1932
71944	27	»	1931	»	1931
71986	36	»	1940	»	1940
71995	35	»	1939	»	1939
75131	36	»	1940	»	1940
75367	34	»	1938	»	1938
75413	33	»	1937	»	1937
78739	36	»	1940	»	1940
78743	36	»	»	»	»
79430	21	»	1925	»	1925
79434	36	»	1940	»	1940
79435	29	»	1933	»	1933
79436	22	»	1926	»	1926
79664	36	»	1940	»	1940
79673	34	»	1938	»	1938
80067	37	»	1941	»	1941
80071	36	»	1940	»	1940
80324	37	»	1941	»	1941
80337	37	»	»	»	»
80909	37	»	»	»	»
80926	37	»	»	»	»
80934	37	»	»	»	»
82579	36	»	1940	»	1940
82636	36	»	»	»	»
82637	27	»	1931	»	1931
82638	21	»	1925	»	1925
82660	34	»	1938	»	1938

Numero d'iscrizione	Estrazione Numero	Estrazione Data		Cessazione degli interessi	
82703	26	febbr.	1930	1° aprile	1930
82704	35	»	1939	»	1939
82783	31	»	1935	»	1935
83083	36	»	1940	»	1940
84299	36	»	»	»	»
84300	37	»	1941	»	1941
84303	35	»	1939	»	1939
84517	25	»	1929	»	1929
86801	37	»	1941	»	1941
86834	34	»	1938	»	1938
86906	27	»	1931	»	1931
86937	36	»	1940	»	1940
87161	37	»	1941	»	1941
87529	37	»	»	»	»
87662	35	»	1939	»	1939
87666	36	»	1940	»	1940
87671	35	»	1939	»	1939
87677	33	»	1937	»	1937
88011	35	»	1939	»	1939
88517	37	»	1941	»	1941
88525	36	»	1940	»	1940
88560	31	»	1935	»	1935
88571	35	»	1939	»	1939
88811	36	»	1940	»	1940
88843	36	»	»	»	»
88845	36	»	»	»	»
88905	36	»	»	»	»
88927	36	»	»	»	»
88931	37	»	1941	»	1941
88933	29	»	1933	»	1933
89144	33	»	1937	»	1937
89165	19	»	1923	»	1923
89168	20	»	1924	»	1924
89243	37	»	1941	»	1941
89657	37	»	»	»	»
89724	37	»	»	»	»
89750	24	»	1928	»	1928
89759	31	»	1935	»	1935
89768	34	»	1938	»	1938
89774	29	»	1933	»	1933
89777	30	»	1934	»	1934
89784	30	»	»	»	»
89787	37	»	1941	»	1941
89809	37	»	»	»	»
89947	37	»	»	»	»
90014	35	»	1939	»	1939
90160	26	»	1930	»	1930
90321	32	»	1936	»	1936
90344	33	»	1937	»	1937
90366	36	»	1940	»	1940
90392	35	»	1939	»	1939
90416	36	»	1940	»	1940
90463	33	»	1937	»	1937
90464	37	»	1941	»	1941
90476	23	»	1927	»	1927
90477	36	»	1940	»	1940
90478	26	»	1930	»	1930
90480	33	»	1937	»	1937
90481	32	»	1936	»	1936
90751	34	»	1938	»	1938
90817	36	»	1940	»	1940
90818	32	»	1936	»	1936
90931	35	»	1939	»	1939
90936	34	»	1938	»	1938
90938	37	febbr.	1941	1° aprile	1941
91082	28	»	1932	»	1932
91085	21	»	1925	»	1925
91089	26	»	1930	»	1930
91222	35	»	1939	»	1939
91339	34	»	1938	»	1938
91475	28	»	1932	»	1932
91525	37	»	1941	»	1941
91748	36	»	1940	»	1940
91801	30	»	1934	»	1934
91924	35	»	1939	»	1939
92043	36	»	1940	»	1940
92077	30	»	1934	»	1934
92097	29	»	1933	»	1933
92125	27	»	1931	»	1931
92265	23	»	1927	»	1927
92506	32	»	1936	»	1936
92543	29	»	1933	»	1933
92619	35	»	1939	»	1939
92684	27	»	1931	»	1931
92687	31	»	1935	»	1935
92780	32	»	1936	»	1936
92858	37	»	1941	»	1941
92946	34	»	1938	»	1938
92948	30	»	1934	»	1934
93015	35	»	1939	»	1939
93220	33	»	1937	»	1937
93456	32	»	1936	»	1936
93551	26	»	1930	»	1930
93562	36	»	1940	»	1940
93565	36	»	»	»	»
93567	31	»	1935	»	1935
93586	37	»	1941	»	1941
93602	37	»	»	»	»
93616	37	»	»	»	»
93655	37	»	»	»	»
93661	37	»	»	»	»
93865	32	»	1936	»	1936
93869	35	»	1939	»	1939
93880	37	»	1941	»	1941
94116	37	»	»	»	»
94251	37	»	»	»	»
94517	33	»	1937	»	1937
94541	35	»	1939	»	1939
94554	30	»	1934	»	1934
94588	37	»	1941	»	1941
94732	36	»	1940	»	1940
94737	37	»	1941	»	1941
94791	35	»	1939	»	1939
94912	37	»	1941	»	1941
94992	35	»	1939	»	1939
95005	37	»	1941	»	1941
95007	37	»	»	»	»
95327	33	»	1937	»	1937
95423	34	»	1938	»	1938
95474	28	»	1932	»	1932
95475	28	»	1932	»	1932
95497	33	»	1937	»	1937
95508	24	»	1928	»	1928
95539	33	»	1937	»	1937
95544	37	»	1941	»	1941
95626	37	»	»	»	»
95746	37	»	»	»	»
95870	27	»	1931	»	1931

Numero d'iscrizione	Estrazione			Cessazione degli interessi	
	Numero	Data			
95871	29	febbr.	1933	1° aprile	1933
95876	1	»	1905	»	1905
95877	32	»	1936	»	1936
95879	8	»	1912	»	1912
96215	37	»	1941	»	1941
96402	32	»	1936	»	1936
96695	36	»	1940	»	1940
96747	37	»	1941	»	1941
96770	37	»	»	»	»
96772	37	»	»	»	»
96834	37	»	»	»	»
96843	37	»	»	»	»
96848	37	»	»	»	»
97008	37	»	»	»	»
97094	37	»	»	»	»
98298	37	»	»	»	»
98474	34	»	1938	»	1938
98476	35	»	1939	»	1939
100019	37	»	1941	»	1941
100320	31	»	1935	»	1935
100371	37	»	1941	»	1941
100376	37	»	»	»	»
100382	37	»	»	»	»
100452	33	»	1937	»	1937
100604	37	»	1941	»	1941
100720	28	»	1932	»	1932
101357	32	»	1936	»	1936
101491	36	»	1940	»	1940
101726	36	»	»	»	»
101890	27	»	1931	»	1931
101946	31	»	1935	»	1935
101947	14	»	1918	»	1918
101948	37	»	1941	»	1941
102029	28	»	1932	»	1932
102182	31	»	1935	»	1935
102377	25	»	1929	»	1929
102912	37	»	1941	»	1941
103231	37	»	»	»	»
103359	34	»	1938	»	1938
103402	37	»	1941	»	1941
103438	37	»	»	»	»
103459	30	»	1934	»	1934
103514	37	»	1941	»	1941
103516	16	»	1920	»	1920
103518	32	»	1936	»	1936
103583	37	»	1941	»	1941
103750	35	»	1939	»	1939
103777	36	»	1940	»	1940
103794	30	»	1934	»	1934
103795	30	»	»	»	»
103913	37	»	1941	»	1941
103998	34	»	1938	»	1938
104022	36	»	1940	»	1940
1042[illegible]3	32	»	1936	»	1936
104377	34	»	1938	»	1938
104389	37	»	1941	»	1941
104507	36	»	1940	»	1940
104512	29	»	1933	»	1933
104519	30	»	1934	»	1934
104521	24	»	1928	»	1928
104994	36	»	1940	»	1940
105426	37	»	1941	»	1941
105490	27	»	1931	»	1931
105492	36	»	1940	»	1940
105698	28	febbr.	1932	1° aprile	1932
105704	37	»	1941	»	1941
105705	33	»	1937	»	1937
105773	36	»	1940	»	1940
105960	26	»	1930	»	1930
105963	37	»	1941	»	1941
106107	37	»	»	»	»
106251	32	»	1936	»	1936
106329	29	»	1933	»	1933
106421	35	»	1939	»	1939
106540	37	»	1941	»	1941
106554	37	»	»	»	»
107213	22	»	1926	»	1926
107286	30	»	1934	»	1934
107644	37	»	1941	»	1941
107965	32	»	1936	»	1936
107966	28	»	1932	»	1932
108155	37	»	1941	»	1941
108184	37	»	»	»	»
108185	35	»	1939	»	1939
108195	37	»	1941	»	1941
108197	36	»	1940	»	1940
108293	35	»	1939	»	1939
108294	23	»	1927	»	1927
108484	36	»	1940	»	1940
108849	37	»	1941	»	1941
108922	31	»	1935	»	1935
109267	33	»	1937	»	1937
109459	32	»	1936	»	1936
109739	35	»	1939	»	1939
110029	37	»	1941	»	1941
110107	29	»	1933	»	1933
110108	31	»	1935	»	1935
110111	33	»	1937	»	1937
110595	35	»	1939	»	1939
110741	37	»	1941	»	1941
110746	32	»	1936	»	1936
110747	36	»	1940	»	1940
110750	25	»	1929	»	1929
110755	36	»	1940	»	1940
111010	33	»	1937	»	1937
111094	36	»	1940	»	1940
111510	36	»	»	»	»
112027	32	»	1936	»	1936
112053	36	»	1940	»	1940
112055	33	»	1937	»	1937
112056	37	»	1941	»	1941
112058	37	»	»	»	»
112060	32	»	1936	»	1936
112069	36	»	1940	»	1940
112072	37	»	1941	»	1941
112121	27	»	1931	»	1931
112163	26	»	1930	»	1930
112165	35	»	1939	»	1939
112168	36	»	1940	»	1940
112179	26	»	1930	»	1930
112233	33	»	1937	»	1937
112238	12	»	1916	»	1916
112239	28	»	1932	»	1932
112240	17	»	1921	»	1921
112248	36	»	1940	»	1940
112256	36	»	»	»	»
112259	36	»	»	»	»
112265	35	»	1939	»	1939

Numero d'iscrizione	Estrazione			Cessazione degli interessi	
	Numero	Data			
112295	36	febbr.	1940	1° aprile	1940
112303	31	»	1935	»	1935
112309	28	»	1932	»	1932
112621	35	»	1939	»	1939
112696	37	»	1941	»	1941
112730	32	»	1936	»	1936
112733	24	»	1928	»	1928
112760	37	»	1941	»	1941
112793	35	»	1939	»	1939
112805	37	»	1941	»	1941
112856	27	»	1931	»	1931
112866	22	»	1926	»	1926
112873	25	»	1929	»	1929
112874	31	»	1935	»	1935
112882	26	»	1930	»	1930
112956	31	»	1935	»	1935
112979	20	»	1924	»	1924
113080	28	»	1932	»	1932
113585	35	»	1939	»	1939
113591	32	»	1936	»	1936
113746	25	»	1929	»	1929
113772	31	»	1935	»	1935
113776	37	»	1941	»	1941
113895	37	»	»	»	»
114071	32	»	1936	»	1936
114075	36	»	1940	»	1940
114080	36	»	»	»	»
114098	37	»	1941	»	1941
114099	35	»	1939	»	1939
114114	30	»	1934	»	1934
114119	35	»	1939	»	1939
114123	27	»	1931	»	1931
114129	30	»	1934	»	1934
114167	37	»	1941	»	1941
114288	25	»	1929	»	1929
114302	37	»	1941	»	1941
114352	34	»	1938	»	1938
114405	32	»	1936	»	1936
114406	22	»	1926	»	1926
114417	36	»	1940	»	1940
114478	35	»	1939	»	1939
114601	28	»	1932	»	1932
114606	28	»	»	»	»
114614	30	»	1934	»	1934
114615	35	»	1939	»	1939
114620	26	»	1930	»	1930
114622	35	»	1939	»	1939
114625	31	»	1935	»	1935
114628	26	»	1930	»	1930
114630	34	»	1938	»	1938
114774	36	»	1940	»	1940
114811	36	»	1940	»	1940
115780	37	»	1941	»	1941
115781	37	»	»	»	»
116307	30	»	1934	»	1934
116580	35	»	1939	»	1939
117157	37	»	1941	»	1941
117201	27	»	1931	»	1931
117400	37	»	1941	»	1941
117870	25	»	1929	»	1929
117871	35	»	1939	»	1939
117961	20	»	1924	»	1924
117962	18	»	1922	»	1922
118269	37	»	1941	»	1941
118411	37	febbr.	»	1° aprile	»
118424	33	»	1937	»	1937
118586	33	»	»	»	»
118671	36	»	1940	»	1940
118701	31	»	1935	»	1935
118706	32	»	1936	»	1936
118714	32	»	»	»	»
118715	20	»	1924	»	1924
118766	10	»	1914	»	1914
118784	36	»	1940	»	1940
118785	37	»	1941	»	1941
118800	33	»	1937	»	1937
118801	36	»	1940	»	1940
118834	37	»	1941	»	1941
118906	33	»	1937	»	1937
118907	29	»	1933	»	1933
118978	35	»	1939	»	1939
118991	35	»	»	»	»
119032	37	»	1941	»	1941
119059	23	»	1927	»	1927
119091	35	»	1939	»	1939
119100	28	»	1932	»	1932
119149	34	»	1938	»	1938
119170	36	»	1940	»	1940
119213	35	»	1939	»	1939
119222	28	»	1932	»	1932
119240	24	»	1928	»	1928
119575	35	»	1939	»	1939
119689	36	»	1940	»	1940
120005	29	»	1933	»	1933
120631	37	»	1941	»	1941
120747	37	»	»	»	»
120808	37	»	»	»	»

TITOLI DA CINQUE CARTELLE (valore L. 2500).

Numero d'iscrizione	Numero	Data		Cessazione degli interessi	
107	37	febbr.	1941	1° aprile	1941
217	31	»	1935	»	1935
725	30	»	1934	»	1934
847	37	»	1941	»	1941
870	37	»	»	»	»
938	37	»	»	»	»
973	30	»	1934	»	1934
1277	32	»	1936	»	1936
1278	36	»	1940	»	1940
1452	26	»	1930	»	1930
1487	37	»	1941	»	1941
1740	34	»	1938	»	1938
1750	37	»	1941	»	1941
1757	35	»	1939	»	1939
1812	36	»	1940	»	1940
1951	33	»	1937	»	1937
1991	33	»	1937	»	1937
2064	31	»	1935	»	1935
2113	34	»	1938	»	1938
2129	36	»	1940	»	1940
2526	35	»	1939	»	1939
2527	36	»	1940	»	1940
2835	37	»	1941	»	1941
3208	32	»	1936	»	1936
4026	34	»	1938	»	1938
4603	34	»	1938	»	1938
5499	37	»	1941	»	1941
5598	34	»	1938	»	1938

Numero d'iscrizione	Estrazione Numero	Estrazione Data		Cessazione degli interessi	
5870	37	febbr.	1941	1° aprile	1941
6110	31	»	1935	»	1935
6114	30	»	1934	»	1934
6115	33	»	1937	»	1937
6118	30	»	1934	»	1934
6316	37	»	1941	»	1941
6349	24	»	1928	»	1928
6792	36	»	1940	»	1940
6967	37	»	1941	»	1941
7010	35	»	1939	»	1939
7081	28	»	1932	»	1932
7082	32	»	1936	»	1936
7083	30	»	1934	»	1934
7374	35	»	1939	»	1939
8357	34	»	1938	»	1938
8358	24	»	1928	»	1928
8824	37	»	1941	»	1941
8984	35	»	1939	»	1939
10125	29	»	1933	»	1933
10128	34	»	1938	»	1938
10131	37	»	1941	»	1941
10748	34	»	1938	»	1938
10780	37	»	1941	»	1941
11292	36	»	1940	»	1940
11437	34	»	1938	»	1938
11993	37	»	1941	»	1941
12002	37	»	»	»	»
12048	32	»	1936	»	1936
12053	36	»	1940	»	1940
12056	37	»	1941	»	1941
12088	30	»	1934	»	1934
12245	37	»	1941	»	1941
12800	34	»	1938	»	1938
12801	23	»	1927	»	1927
12941	26	»	1930	»	1930
13057	28	»	1932	»	1932
14503	35	»	1939	»	1939
14712	35	»	»	»	»
14750	36	»	1940	»	1940
14935	37	»	1941	»	1941
15421	37	»	»	»	»
16230	33	»	1937	»	1937
17942	31	»	1935	»	1935
18052	34	»	1938	»	1938
18687	35	»	1939	»	1939
18700	31	»	1935	»	1935
19533	23	»	1927	»	1927
19569	29	»	1933	»	1933
19592	36	»	1940	»	1940
19703	34	»	1938	»	1938
19704	36	»	1940	»	1940
19769	32	»	1936	»	1936
19771	34	»	1938	»	1938
20146	37	»	1941	»	1941
20166	37	»	»	»	»
20421	36	»	1940	»	1940
20648	34	»	1938	»	1938
20655	36	»	1940	»	1940
20740	31	febbr.	1935	1° aprile	1935
20773	36	»	1940	»	1940
20858	37	»	1941	»	1941
20912	37	»	1941	»	1941
20978	37	»	1941	»	1941
21009	36	»	1940	»	1940
21034	37	»	1941	»	1941
21077	37	»	»	»	»
21358	36	»	1940	»	1940
21410	37	»	1941	»	1941
21411	36	»	1940	»	1940
21424	35	»	1939	»	1939
21542	37	»	1941	»	1941
21621	37	»	»	»	»
21710	34	»	1938	»	1938
22163	35	»	1939	»	1939
22243	37	»	1941	»	1941
22278	24	»	1928	»	1928
22390	37	»	1941	»	1941
22450	33	»	1937	»	1937
22469	35	»	1939	»	1939
22552	37	»	1941	»	1941
22525	34	»	1938	»	1938
22587	32	»	1936	»	1936
22791	37	»	1941	»	1941
22810	35	»	1939	»	1939
23045	21	»	1925	»	1925
23060	22	»	1926	»	1926
23064	28	»	1932	»	1932
23176	37	»	1941	»	1941
23177	34	»	1938	»	1938
23547	30	»	1934	»	1934
23646	37	»	1941	»	1941
23800	37	»	»	»	»
23806	35	»	1939	»	1939
23838	37	»	1941	»	1941
23850	30	»	1934	»	1934
23856	28	»	1932	»	1932
23891	33	»	1937	»	1937
24004	33	»	»	»	»
24313	32	»	1936	»	1936
24442	36	»	1940	»	1940
24678	31	»	1935	»	1935
24754	30	»	1934	»	1934
25128	36	»	1940	»	1940
25232	37	»	1941	»	1941
25285	35	»	1939	»	1939

TITOLI DA VENTI CARTELLE (Valore L. 10.000)

Numero d'iscrizione	Estrazione Numero	Estrazione Data		Cessazione degli interessi	
1401	37	febbr.	1941	1° aprile	1941

TITOLI DA QUARANTA CARTELLE (Valore L. 20.000)

Numero d'iscrizione	Estrazione Numero	Estrazione Data		Cessazione degli interessi	
509	37	febbr.	1941	1° aprile	1941
514	37	»	»	»	»
515	37	»	»	»	»
578	37	»	»	»	»

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5104305) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 1,50

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 62 del 16 marzo 1942-XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° dicembre 1941-XX, n. 1665

Accordo economico collettivo nazionale per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive e relativi accordi economici collettivi complementari.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° dicembre 1941-XX, n. 1665.

Accordo economico collettivo nazionale per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive e relativi accordi economici collettivi complementari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'Accordo economico collettivo nazionale per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 16 novembre 1939-XVIII, dalla Confederazione fascista degli industriali, dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie, dalla Confederazione fascista degli agricoltori, dalla Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori, dalla Federazione nazionale fascista dei proprietari con beni affittati, dalla Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti, dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dalla Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri e dalla Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli;

Visti gli Accordi economici collettivi complementari per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per le provincie di Reggio Calabria, Foggia, Palermo, Agrigento, Brescia, Chieti, Lecce, Messina, Salerno, Siracusa, Taranto, Trapani, Cosenza, Frosinone, Littoria, Terni, Ancona, Ascoli Piceno, Benevento, Caltanissetta, Catania, Enna, Macerata, Perugia, Ragusa, Rieti, Roma, Viterbo, Campobasso, Matera, Napoli, Potenza, Avellino, Brindisi, Catanzaro e L'Aquila, stipulati tra le stesse Organizzazioni sindacali l'11, il 13 ed il 18 novembre 1941-XX;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione vitivinicola ed olearia nella seduta del 20 novembre 1941-XX, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 28 novembre 1941-XX, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la pubblicazione dell'Accordo economico collettivo nazionale per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive e degli annessi Accordi economici collettivi complementari per le provincie di Reggio Calabria, Foggia, Palermo, Agrigento, Brescia, Chieti, Lecce, Messina, Salerno, Siracusa, Taranto, Trapani, Cosenza, Frosinone, Littoria, Terni, Ancona, Ascoli Piceno, Benevento, Caltanissetta, Catania, Enna, Macerata, Perugia, Ragusa, Rieti, Roma, Viterbo, Campobasso, Matera, Napoli, Potenza, Avellino, Brindisi, Catanzaro e L'Aquila.

Art. 2.

Il testo degli accordi, con le modifiche deliberate dal Comitato corporativo centrale e con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1941-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Accordo economico collettivo nazionale per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive.

Il giorno 16 novembre 1939-XVIII, in Roma;

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni;

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo;

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal presidente Cons. naz. dott. Mario Muzzarini;

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ad affittuari conduttori rappresentata dal presidente Cons. naz. Mario Fregonara;

la Federazione nazionale fascista dei proprietari con beni affittati rappresentata dal presidente Senatore principe Fulco Ruffo di Calabria;

la Federazione nazionale fascista dei proprietari e affittuari coltivatori diretti rappresentata dal presidente Cons. naz. Ettore Usai;

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal presidente Cons. naz. dott. Franco Angelini;

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal segretario Cons. naz. dott. Antonio Atti;

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli, in persona del commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici;

allo scopo di disciplinare i rapporti nascenti dalla frangitura delle olive, anche al fine di realizzare una migliore e più razionale utilizzazione delle stesse e delle sanse ai fini autarchici;

hanno stipulato il seguente accordo economico:

Art. 1.

Le tariffe di molitura delle olive devono essere fissate in denaro e non in natura (corrisposta di olio, sansa, oppure olio e sansa).

Dette tariffe devono essere concordate per olive poste in frantoio.

Art. 2.

L'olio e la sansa che si ottengono dalla molitura sono interamente di spettanza del proprietario delle olive.

E' in facoltà del proprietario delle olive stesse di assistere personalmente o fare assistere persona di sua fiducia alla lavorazione del prodotto.

Art. 3.

Il pagamento della tariffa di frangitura fissata in denaro, potrà tuttavia essere effettuato — quando vi sia accordo tra frantoiano e proprietario delle olive — mediante la cessione al gestore del frantoio di una determinata quantità di sansa o di olio, da prelevarsi dalla partita lavorata, per un valore pari all'ammontare dovuto per la molitura.

La determinazione di dette quantità verrà fatta in base ai prezzi ufficiali dell'olio, e per le sanse in base ai prezzi risultanti da accordi economici collettivi. In mancanza di prezzi ufficiali si farà riferimento ai prezzi locali di mercato.

Il gestore del frantoio, su richiesta del proprietario delle olive sarà obbligato all'acquisto delle sanse, da valutarsi come al capoverso precedente, qualora il quantitativo delle olive portate al frantoio dal proprietario delle stesse non superi un certo limite da fissarsi provincialmente in quintali dai rappresentanti delle Organizzazioni interessate.

Art. 4.

Le Organizzazioni stipulanti si impegnano a concludere per ciascuna Provincia olivicola, accordi economici collettivi complementari per la fissazione delle tariffe di molitura e delle clausole di interesse locale.

Tali accordi dovranno tener conto dell'attrezzatura meccanica degli oleifici e del diagramma seguito nella lavorazione delle olive.

A tale fine si dovranno stabilire cinque diverse tariffe corrispondenti alle seguenti categorie di oleifici.

1ª *Categoria* - Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di lavatrici per olive, frangitori, frantoi a macelli, e presse idrauliche delle quali, quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore ad 80 kg. per cm. quadrato di pasta, separatori centrifughi.

Per questa categoria di oleifici dovranno essere fissate due tariffe di molitura e precisamente:

Tariffa A: per quegli oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura (prima frangitura delle olive e rimacina della pasta) e della doppia spremitura.

Tariffa B: per quegli oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura in presse aventi la pressione non inferiore ad 80 kg. per cm. quadrato di pasta.

Per gli oleifici che, pur rispondendo alle caratteristiche generali richieste per l'assegnazione alla prima categoria, siano sprovvisti di lavatrici, dovranno adottarsi le sue riportate tariffe, ridotte di una somma da stabilirsi provincialmente.

2ª *Categoria* - Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli, di presse idrauliche con pressione inferiore ad 80 kg. per cent. quadrato di pasta, mancanti di lavatrici e di separatori centrifughi.

Diagramma di lavorazione usato: molitura a fondo delle olive e unispremitura della pasta; oppure doppia spremitura senza però rimacinare la pasta di olive.

3ª *Categoria* - Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchi a vite.

4ª *Categoria* - Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a vite.

Art. 5.

Nelle Provincie in cui la particolare attrezzatura degli oleifici rende difficile — in tutto od in parte — la loro assegnazione ad una delle categorie indicate nell'articolo precedente, potranno prevedersi sottogruppi delle categorie stesse con tariffe e clausole che tengano conto della attrezzatura stessa.

Nelle Provincie ove esista la consuetudine che il proprietario delle olive concorra alle operazioni di frangitura con speciali prestazioni (mano d'opera, forza motrice, vitto in natura agli operai, ecc.) saranno concordate tra le organizzazioni anche tariffe che tengano conto delle dette prestazioni.

Art. 6.

Ogni oleificio dovrà essere assegnato ad una delle categorie previste dall'art. 4 o ad uno dei sottogruppi di cui all'art. 5.

Tale assegnazione sarà fatta, su domanda presentata tempestivamente dal conduttore del frantoio all'organizzazione che lo rappresenta, da una Commissione presieduta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e composta di un rappresentante della Unione industriali, di un rappresentante dell'Unione degli agricoltori e di un rappresentante dell'Unione dei lavoratori dell'agricoltura. Potrà assistere il direttore della Sezione dell'olivicoltura del C.P.P.A.

Contro la decisione della Commissione potrà presentarsi ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione stessa, al Prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, il quale decide definitivamente.

La Commissione ha la facoltà di accedere negli oleifici per accertarsi direttamente delle loro caratteristiche, al fine di procedere all'assegnazione di essi ad una delle categorie previste nel presente accordo o nei sottogruppi previsti dall'articolo precedente.

Le spese per i sopraluoghi saranno sostenute in parti uguali dalle Organizzazioni interessate.

La Commissione dovrà decidere sulla domanda di cui al 2° comma entro il termine di mesi due dalla presentazione della medesima.

Ai fini dell'applicazione delle singole tariffe i conduttori di frantoi dovranno essere in possesso del certificato, rilasciato dalla Commissione di cui sopra, attestante la categoria di appartenenza del frantoio.

Quando al conduttore del frantoio, all'inizio delle operazioni di frangitura, non sia stato ancora rilasciato il certificato di cui al 2° comma, si dovranno applicare dal frantoiano le tariffe previste per l'ultima categoria.

Nel caso in cui il frantoio sia assegnato a una categoria superiore l'importo delle tariffe corrisposte dovrà intendersi fatto come acconto e pertanto dovrà farsi luogo a conguaglio non appena la Commissione si sarà pronunciata sulla domanda o sarà intervenuta la decisione del Prefetto.

Art. 7.

Le tariffe di molitura dovranno essere fissate come appresso:

a) per partite di uno o più proprietari associati che assorbono la capacità lavorativa giornaliera del frantoio o comunque lavorate in massa;

b) per partite di olive che non arrivano ad assorbire la capacità lavorativa giornaliera del frantoio delle quali si richiede la macinazione distinta partita per partita.

Potranno prevedersi tariffe diverse in relazione alla entità delle partite di uno o più proprietari associati.

Art. 8.

L'olio d'inferno resta al frantoiano, ma nel fissare le tariffe di molitura si dovrà tener conto — per le singole categorie dei frantoi — del ricavo che da esso deriva al gestore del frantoio.

Art. 9.

Nel caso in cui il gestore del frantoio sia tenuto a ritirare le sanse e sorga contestazione sul prezzo di esse, le parti possono deferire la determinazione del prezzo ad una Commissione composta da un rappresentante dell'Organizzazione locale, alla quale appartiene il gestore del frantoio, da un rappresentante dell'Organizzazione alla quale appartiene il proprietario delle olive, e da un terzo nominato d'accordo fra le parti. In caso di disaccordo, il terzo sarà nominato dal pretore del luogo, e nei Comuni che non siano sedi di pretura, dal conciliatore. Sulla determinazione del prezzo fatta dalla Commissione non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che la determinazione sia viziata da errore manifesto.

Art. 10.

Le parti stipulanti daranno localmente la maggiore pubblicità al presente accordo nonchè alle tariffe e le clausole che interessano le singole Provincie: provvederanno altresì a distribuire ai frantoiani dei cartelli riportanti le tariffe stesse e le principali clausole dell'accordo.

I frantoiani saranno tenuti ad esporre i detti cartelli nell'interno degli oleifici ed in luogo bene in vista.

Art. 11.

Il presente accordo avrà la durata di un anno dalla stipulazione, e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà denunciato da una delle parti contraenti entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Gli accordi economici collettivi complementari avranno vigore per la campagna di molitura per la quale vengono stipulati e si intenderanno rinnovati per la campagna dell'anno successivo quando non siano stati denunciati entro il 30 aprile.

Qualora, all'inizio della campagna gli accordi complementari denunciati non risultassero ancora concordati, i proprietari delle olive corrisponderanno ai frantoiani, in attesa che le tariffe stesse vengano definite e si possa procedere al conguaglio, acconti pari al 75% delle tariffe denunciate.

Nell'ipotesi che in una Provincia non siano state mai stipulate le tariffe, gli acconti, di cui sopra, saranno corrisposti nella misura del 60% della tariffa di fatto praticata dal frantoiano, nella campagna precedente.

La Confederazione fascista industriali
BALELLA

La Fed. naz. fasc. esercenti le indust. alim. ed agricole varie
FERRARI

La Confederazione fascista agricoltori
MUZZARINI

La Federazione naz. fascista proprietari con beni affittati
FULCO RUFFO

La Federazione naz. fasc. proprietari ed affittuari conduttori
FREGONARA

La Fed. naz. fasc. proprietari e affittuari coltivatori diretti
USAI

La Confederazione fascista lavoratori agricoltura
ANGELINI

La Federazione nazionale fascista coloni e mezzadri
ATTI

La Federazione nazionale fascista cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
FABBRICI

Visto: *Il Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Reggio Calabria.

Il giorno 11 novembre 1941-XX a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi;

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,
in relazione a quanto previsto dall'Accordo economico nazionale per la disciplina della frangitura delle olive, stipulato in data 16 novembre 1939 tra le Organizzazioni sindacali suddette,

hanno proceduto alla stipulazione del presente accordo economico complementare per la frangitura delle olive da valere per la provincia di Reggio Calabria per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

CATEGORIE E TARIFFE. — Con riferimento all'art. 4 dell'Accordo economico nazionale suddetto, vengono determinate le seguenti categorie e tariffe:

1ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di lavatrici per olive, frangitori, frantoi a macelli e presse idrauliche, delle quali quelle per la seconda spremitura con una pressione non inferiore a 80 kg. per centimetro quadrato di pasta, e separatori centrifughi:

Tariffa A): Oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura (prima frangitura delle olive e rimacina della pasta) e della doppia spremitura: L. 26,50 al quintale di olive;

Tariffa B): Oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura in presse aventi la pressione non inferiore a 80 kg. per centimetro quadrato di pasta, con separatrice meccanica e lavatrice: L. 24,50 al quintale di olive. Mancando la lavatrice le tariffe verranno ridotte di L. 0,75 al quintale di olive.

2ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli, presse idrauliche con pressione inferiore a 80 kg. per centimetro quadrato di pasta, mancanti di lavatrici e di separatrici centrifughe, aventi il seguente diagramma di lavorazione: molitura a fondo delle olive e unica spremitura della pasta; oppure doppia spremitura senza rimacina della pasta: L. 22 al quintale di olive, senza separatore; L. 23,50 con separatore.

3ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchi a vite o la molitura con forza animale e la spremitura con presse idrauliche e torchi in ferro: L. 17 al quintale di olive.

4ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura delle olive a fondo con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a vite di legno: L. 13 al quintale, con torchi a vite di ferro L. 14 al quintale di olive.

Art. 2.

Con riferimento all'art. 6 dell'Accordo economico nazionale suddetto le sopraindicate tariffe si intendono stabilite per partite di olive, di uno o più proprietari, che assorbano l'intera capacità lavorativa giornaliera dell'oleificio, e che vengano lavorate e consegnate alla rinfusa.

Per quelle partite di olive, invece, che non assorbano la predetta capacità lavorativa giornaliera, le tariffe suindicate subiranno un aumento di L. 1 al quintale di olive di 1ª e di 2ª categoria e di L. 0,75 per i frantoi di 3ª e di 4ª categoria.

Art. 3.

Le predette tariffe si intendono per olive consegnate alla sede dell'oleificio e per consegna dell'olio nei locali dell'oleificio stesso con recipienti del proprietario delle olive.

Art. 4.

Con riferimento all'art. 3 dell'Accordo economico nazionale suddetto il proprietario o conduttore del frantoio, su richiesta del proprietario delle olive, è obbligato all'acquisto delle sanse sulla base dei prezzi ufficiali o di quelli correnti del mercato, semprechè il quantitativo delle singole partite di sanse non superi i cinque quintali.

Art. 5.

Il presente Accordo s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti, nei modi di legge entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
AVV. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Foggia.

Il giorno 11 novembre 1941-XX a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi;

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni.

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il presente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale stipulato il 16 novembre 1939-XVII da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Foggia per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

Si stabiliscono sei diverse tariffe corrispondenti alle seguenti categorie di oleifici:

Categoria extra. — Frantoi forniti di presse con pressione superiore a kg. 90 per cmq. di pasta, di olivaio provvisto di graticci per la razionale conservazione delle olive e di riscaldamento a termosifone nella sala delle macchine e nel locale di chiarificazione dell'olio.

1ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di lavatrici per olive, frangitori, frantoi a macelli e presse idrauliche delle quali, quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore ad 80 kg. per cmq. di pasta, separatori centrifughi.

Per questa categoria di oleifici dovranno essere fissate due tariffe di molitura e precisamente:

Tariffa A). Per quegli oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura (prima frangitura delle olive e rimacina della pasta) e della doppia spremitura;

Tariffa B) (inferiore alla prima). Per quegli oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura in presse avente la pressione non inferiore ad 80 kg. per cmq. di pasta.

2ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli, di presse idrauliche con pressione inferiore ad 80 kg. per cmq. di pasta, mancanti di lavatrice e di separatori centrifughi.

Diagramma di lavorazione usato: molitura a fondo delle olive ed unica spremitura della pasta; oppure doppia spremitura senza però rimacinare la pasta di olive.

3ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchi a vite.

4ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a vite.

Le tariffe di molitura delle olive per le diverse categorie degli oleifici sopra menzionati sono le seguenti:

Extra, L. 30 a q.le di olive;

1ª Categoria - Tariffa *A*), L. 26 a q.le di olive;

1ª Categoria - Tariffa *B*), L. 24 a q.le di olive;

2ª Categoria: con separatore, L. 24 a q.le di olive;

Id. senza separatore, L. 22 a q.le di olive;

3ª Categoria, L. 16 a q.le di olive;

4ª Categ.: con vite di ferro, L. 14 a q.le di olive;

Id. con vite di legno, L. 13 a q.le di olive.

Per gli oleifici che pur rispondendo alle caratteristiche generali richieste per l'assegnazione alla 1ª Categoria, siano sprovvisti di lavatrici, dovranno adottarsi, a seconda del diagramma di lavorazione usato, le tariffe *A*) e *B*) della prima categoria, ridotte di L. 0,75 a q.le di olive.

Art. 2.

Le parti convengono inoltre che:

1) le tariffe si intendono riferite a quantitativi di olive che non assorbono la capacità lavorativa giornaliera del frantoio;

2) per le partite di olive che assorbono la capacità lavorativa giornaliera del frantoio dovrà essere applicata una riduzione del 5% sulle tariffe base;

3) le tariffe stesse si intendono per le olive portate nell'oleificio e per olio ritirato presso l'oleificio stesso a cura del committente.

L'eventuale spesa di trasporto resta a carico del proprietario delle olive;

4) i quantitativi di olive inferiori al quintale saranno considerati per un quintale agli effetti dell'applicazione della tariffa, quando non costituiscano di per se stessi partite separate;

5) i piccoli quantitativi di olive costituenti invece per se stessi una partita separata ed inferiore ad una torchiata (pari a quintali due) saranno considerati per due quintali agli effetti dell'applicazione delle precedenti tariffe.

Art. 3.

Fermo restando quanto stabilito dal primo e secondo capoverso dell'art. 3 dell'Accordo nazionale, quando il quantitativo delle olive portate al frantoio dal proprietario delle stesse non superi gli 8 quintali, il gestore del frantoio, su richiesta dello stesso proprietario delle olive, sarà obbligato all'acquisto della sansa da valutarsi secondo il prezzo ufficiale stabilito dagli Accordi provinciali ed in mancanza secondo il prezzo corrente del mercato.

Art. 4.

A norma di quanto previsto dall'art. 7 dell'Accordo nazionale, l'olio di inferno resta di proprietà del gestore del frantoio.

Art. 5.

Il presente accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti nei modi di legge entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Palermo.

Il giorno 11 novembre 1941-XX a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi;

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Accordo economico collettivo nazionale per la disciplina della frangitura delle olive stipulato in Roma il 16 novembre 1939-XVIII, da valere per la provincia di Palermo per la campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

Con riferimento agli articoli 4 e 5 dell'Accordo nazionale tariffe di frangitura delle olive vengono stabilite come appresso:

1ª *Categoria*. — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di lavatrici per olive, frangitori, frantoi a macelli e presse idrauliche delle quali, quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore ad 80 kg. per cm. quadrato di pasta, separatori centrifughi:

a) doppia molitura al q.le di olive (con separatore) L. 26,50

(con lavatrice) al q.le di olive (senza separatore) L. 24,50;

b) unica molitura al q.le di olive (con separatore) L. 25

(con lavatrice) al q.le di olive (senza separatore) L. 23.

2ª *Categoria*. — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli, di presse idrauliche con pressione inferiore ad 80 kg. per cmq. di pasta, mancanti di lavatrici e di separatori centrifughi:

a) doppia lavorazione al q.le di olive (con separatore) L. 23

(con lavatrice) al q.le di olive (senza separatore) L. 21;

b) unica lavorazione al q.le di olive (con separatore) L. 22

(con lavatrice) al q.le di olive (senza separatore) L. 20.

3ª *Categoria*. — Oleifici che hanno effettuato la molitura a fondo delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchi a vite:

a) doppia lavorazione al q.le di olive (con separatore) L. 20

(senza lavatrice) al q.le di olive (senza separatore) L. 18;

b) unica lavorazione al q.le di olive (con separatore) L. 18

(senza lavatrice) al q.le di olive (senza separatore) L. 16.

4ª *Categoria*. — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a vite:

tripla spremitura, L. 13 al q.le di olive;

doppia spremitura, L. 12 al q.le di olive.

Art. 2.

In caso non venga adoperata la lavatrice dai frantoi di 1ª e di 2ª categoria, le tariffe relative diminuiscono di L. 0,75.

Art. 3.

In esecuzione del 3° comma dell'art. 3 dell'Accordo nazionale, il quantitativo massimo di olive per il quale ricorre l'obbligo di acquisto delle sanse da parte del frantoiano, viene fissato in quintali venti.

Art. 4.

Per gli effetti dell'art. 7 dell'Accordo nazionale si riconosce dalle parti stipulanti che nella fissazione delle tariffe sopra riportate per le singole categorie di frantoi, si è tenuto conto dell'olio così detto d'inferno.

Art. 5.

Il presente accordo s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non dia disdetta alle altre parti, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ogni anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Agrigento.

Il giorno 11 novembre 1941-XX a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi;

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 16 novembre 1939-XVIII da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Agrigento per l'intera campagna 1941-1942.

Art. 1.

Si stabiliscono 5 diverse tariffe corrispondenti alle seguenti categorie di oleifici:

Categoria extra. — Frantoi forniti di presse con pressione superiore a kg. 90 per cm. quadrato di pasta, provvisti di olivaio con graticci per la razionale conservazione delle olive nonchè di riscaldamento a termosifone nella sala delle macchine e nel locale di chiarificazione dell'olio, L. 30 al q.le di olive.

1ª *Categoria - Sottogruppo.* — Frantoi azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli e presse idrauliche delle quali, quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore a kg 80 per cm. quadrato di pasta, con separatori centrifughi mancanti di lavatrici per olive e di frangitoi.

Tariffa A): doppia macinazione e doppia spremitura, L. 26 a q.le di olive;

Tariffa B): una sola macinazione e doppia spremitura, L. 25 a q.le di olive;

Tariffa C): una sola macinazione ed una sola spremitura, L. 24 al q.le di olive.

Le tariffe di cui sopra vanno ridotte di L. 2 a q.le di olive ove manchi il separatore centrifugo o esistendo non ne venga fatto uso a richiesta dell'agricoltore.

2ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli, e di presse idrauliche con pressione inferiore ad 80 kg. per cm. quadrato di pasta, mancanti di lavatrici.

Diagramma di lavorazione usato: molitura a fondo delle olive e unispremitura della pasta; oppure doppia spremitura senza però rimacinare la pasta con separatore, L. 23 a q.le di olive; senza separatore, L. 21 a q.le di olive.

3ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchi a vite, L. 15,50 a q.le di olive.

4ª *Categoria*. — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a vite:

con viti di ferro, L. 13 al q.le di olive;

con viti di legno, L. 12 al q.le di olive.

Art. 2.

Con riferimento a quanto dispone l'art. 6 dell'Accordo nazionale si conviene di apportare una riduzione di L. 0,75 a q.le di olive sulle tariffe predette per le partite di uno o più proprietari associati, che assorbono la capacità lavorativa giornaliera del frantoio.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Accordo nazionale viene fissato in quintali 10 il quantitativo massimo di olive entro il quale il gestore del frantoio sarà obbligato, su richiesta del proprietario delle olive, all'acquisto delle sanse ricavate dalla lavorazione.

Art. 4.

Per gli effetti dell'art. 7 dell'Accordo nazionale si riconosce dalle parti stipulanti che nella fissazione delle tariffe sopra riportate per le singole categorie di frantoi si è tenuto conto dell'olio cosidetto di inferno.

Art. 5.

Il presente accordo s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci, alle altre parti nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Brescia.

Il giorno 11 novembre 1941-XX a Roma,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata, rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal presidente Cons. naz. dott. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. dott. Annio Biguardi;

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal commissario Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli in persona del commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

in ottemperanza a quanto stabilito dall'Accordo economico collettivo nazionale, stipulato il 16 novembre 1939-XVIII, relativo alla fissazione delle tariffe per la molitura delle olive,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare, valevole per la provincia di Brescia, per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

Per la provincia di Brescia le tariffe di frangitura delle olive sono fissate come segue:

Oleifici di 1ª categoria:

Gruppo A: frantoi che adoperano il diagramma di lavorazione della doppia molitura (prima frangitura delle olive e rimacina della pasta) e della doppia spremitura. Azionati meccanicamente. Frantoi a macelli. Presse idrauliche delle quali quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore a 80 kg. per cm. quadrato di pasta. Separatori centrifughi:

Tariffa L. 26 al q.le di olive.

Gruppo B: come il gruppo A) ma con unica spremitura a fondo delle olive in presse aventi la pressione non inferiore a 80 kg. per cm. quadrato di pasta:

Tariffa L. 25 per q.le di olive.

Oleifici di 2ª categoria: L. 21 per q.le di olive.

Oleifici di 3ª categoria: L. 15,50 per q.le di olive.

Art. 2.

L'olio e la sansa che si ottengono dalla molitura delle olive sono interamente di spettanza del proprietario delle olive stesse; i frantoiani si impegnano però di ri-

tirare, su richiesta del produttore, la sansa al prezzo fissato dagli accordi economici collettivi e in mancanza di tali accordi al prezzo locale di mercato.

Art. 3.

Il presente Accordo s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Commissario GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Chieti.

Il giorno 11 novembre 1941-XX a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi;

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente accordo economico collettivo complementare da valere per la provincia di Chieti per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

Le tariffe di molitura delle olive in frantoio sono fissate in denaro e non in natura (olio, sansa, olio e sansa).

Art. 2.

L'olio e la sansa che si ottengono dalla molitura delle olive sono interamente di spettanza del proprietario delle olive stesse. E' in facoltà del proprietario delle olive di assistere personalmente o fare assistere persona di sua fiducia alla lavorazione del prodotto.

Art. 3.

Quando vi sia l'accordo fra le parti il pagamento della tariffa di frangitura fissata in denaro potrà essere effettuato mediante la cessione al gestore del frantoio di una determinata quantità di sansa o di olio, da prelevarsi dalla partita lavorata per un valore pari all'ammontare dovuto in base alla tariffa.

I prezzi da servire di base per la determinazione di tali quantità saranno per l'olio quelli ufficiali, per le sanse quelli stabiliti dagli accordi provinciali; in mancanza dei prezzi ufficiali si farà riferimento ai prezzi del mercato.

Quando il quantitativo delle olive portate al frantoio dal proprietario delle stesse non superi i 10 quintali, il gestore del frantoio, su richiesta dello stesso proprietario delle olive, sarà obbligato all'acquisto delle sanse da valutarsi secondo i prezzi di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore del frantoio sia tenuto al ritiro delle sanse e sorga contestazione sul prezzo delle sanse stesse per difficoltà derivanti da situazioni di fatto locali, sarà provveduto secondo le disposizioni dell'art. 9 dell'accordo economico collettivo nazionale.

Art. 4.

TARIFFE DI MOLITURA

Gli oleifici vengono classificati in cinque categorie secondo l'attrezzatura molitoria posseduta:

Categoria extra. — Frantoi forniti di presse con pressione superiore a kg. 90 per cmq. di pasta, di olivaio provvisto di graticci per la razionale conservazione delle olive e di riscaldamento a termosifone nella sala delle macchine e nel locale della chiarificazione dell'olio: L. 30 al q.le di olive.

1ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di frantoi a macelli, separatori centrifughi

e presse idrauliche, delle quali quelle per la seconda spremitura con una pressione non inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta:

a) Diagramma di lavorazione doppia molitura e doppia spremitura, L. 25,50 al q.le di olive;

b) Lavorazione a fondo, L. 23,50 al q.le di olive.

2ª *Categoria*. — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli, di presse idrauliche con pressione inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta, mancanti di lavatrice.

Diagramma di lavorazione - molitura a fondo delle olive e doppia spremitura:

senza separatore, L. 21,50 al q.le di olive;
con separatore, L. 23,50 al q.le di olive.

3ª *Categoria*. — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e spremitura con torchi idraulici.

Diagramma di lavorazione - con molitura a fondo delle olive e doppia spremitura L. 15,50 al q.le di olive.

4ª *Categoria*. — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a vite:

torchi a vite in ferro, L. 13 al q.le di olive;
torchi a vite in legno, L. 12 al q.le di olive.

Art. 5.

Le suddette tariffe valgono per qualsiasi quantitativo di olive portate dal proprietario all'oleificio.

Art. 6.

L'olio d'inferno è di proprietà del frantoio.

Art. 7.

Il presente accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti nei modi di legge entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
AVV. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Lecce.

Il giorno 11 novembre 1941-XX a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi;

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 4 dell'Accordo nazionale per la disciplina della frangitura delle olive, stipulato in Roma il 16 novembre 1939-XVIII,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo da valere per la provincia di Lecce per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

Le tariffe per la molitura delle olive in frantoio, in relazione alla attrezzatura meccanica degli oleifici ed al diagramma seguito nella lavorazione delle olive, vengono fissate per vascata di cinque mezzi ettolitri rasi ed esclusivamente in denaro. Tutti i proprietari delle olive hanno, però, il diritto di consegnare ai frantoi le sanse, ed i frantoi hanno l'obbligo di ritirarle a scomputo delle tariffe, valutando le sanse stesse in base ai prezzi fissati per la zona nella quale il frantoio si trova.

Le tariffe restano convenute come appresso:

1ª *Categoria*. — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di lavatrici per olive, frangitori, frantoi a macelli e presse idrauliche delle quali, quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta, separatori centrifughi.

Tariffa *A*: per quegli oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura (prima frangitura delle olive e rimacina della pasta) e della doppia spremitura L. 26 a q.le di olive (corrispondente a L. 41,60 circa per vascata).

Tariffa *B* (inferiore alla prima): per quegli oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con unica

spremitura in presse aventi la pressione non inferiore a 80 kg. per cm. quadrato di pasta: L. 24 per q.le di olive (corrispondente a L. 38,40 circa per vascata).

2ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli, di presse idrauliche con pressione inferiore a 80 kg. per cm. quadrato di pasta, mancanti di lavatrici, di separatori centrifughi.

Diagramma di lavorazione usato: molitura a fondo delle olive e unispremitura della pasta; oppure doppia spremitura senza però rimacinare la pasta di olive L. 22 per q.le di olive (corrispondente a L. 35,20 circa per vascata).

3ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchi a vite L. 16 per q.le di olive (corrispondente a L. 25,60 circa per vascata).

4ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a viti di ferro L. 14 per q.le di olive corrispondente a L. 22,40 circa per vascata); con viti di legno L. 13 (corrispondente a L. 20,80 circa per vascata).

Art. 2.

Il presente Accordo s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non dia disdetta alle altre parti nei modi di legge entro il 30 aprile di ogni anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Messina.

Il giorno 11 novembre 1941-XX a Roma,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal presidente Cons. naz. dott. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari con beni affittati rappresentata dal presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal presidente Cons. naz. Annio Bignardi;

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal commissario Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli in persona del commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

in ottemperanza a quanto stabilito dall'Accordo economico collettivo nazionale, stipulato il 16 novembre 1939-XVIII, relativo alla fissazione delle tariffe per la molitura delle olive,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare valevole per la provincia di Messina, per l'intera campagna olearia 1941-1942.

1ª *Categoria*:
Tariffa *A*): L. 26 per q.le di olive;
Tariffa *B*): L. 25 per q.le di olive.

Per gli oleifici sprovvisti di lavatrice o quando non ne facciano uso, le tariffe di cui sopra vengono ridotte di L. 0,50 per q.le di olive.

2ª *Categoria*:
a) Doppia lavorazione:
con separatore L. 24 per q.le di olive;
senza separatore L. 22 per q.le di olive.
b) Lavorazione a fondo:
con separatore L. 22 per q.le di olive;
senza separatore L. 20 per q.le di olive.

3ª *Categoria*:
a) con rimacina della pasta e doppia spremitura, L. 19 per q.le di olive;
b) lavorazione a fondo, L. 17 per q.le di olive.

4ª *Categoria*:
a) con rimacina della pasta e doppia spremitura, L. 15 per q.le di olive;
b) lavorazione a fondo, L. 13 per q.le di olive.

Per torchi a vite di legno le tariffe della 4ª Categoria si intendono diminuite di L. 1 per q.le di olive.

Tali tariffe si riferiscono a partite di olive che non arrivano ad assorbire la capacità lavorativa di dieci ore continue per gli oleifici delle prime tre Categorie e di quindici ore per quelli della 4ª Categoria. Nel caso di partite di olive di uno o più proprietari associati, che assorbono la capacità lavorativa del frantoio rispettivamente di oltre dieci ore e quindici continuative, le tariffe suddette subiranno una minorazione del cinque per cento (5 %).

Quando il quantitativo delle olive, portate al frantoio dal proprietario delle stesse, non superi i 20 q.li il gestore del frantoio, su richiesta dello stesso proprietario delle olive sarà obbligato all'acquisto della sansa da valutarsi a norma dell'accordo nazionale.

Per partite di olive provenienti da terreni condotti in colonia e portate al frantoio, in comune da proprietari e coloni, ove il frantoio sia gestito dallo stesso proprietario delle olive, questi, in riferimento a quanto previsto dall'art. 40 dei patti aggiunti al capitolato di colonia parziaria della provincia di Messina può giovarsi della mano d'opera del colono e percepire le sanse di spettanza di quest'ultimo; in questo caso il colono non è tenuto a corrispondergli alcun compenso per l'uso del frantoio.

Ove però il colono non intenda cedere le sanse di sua pertinenza al proprietario ma voglia concorrere alle operazioni di molitura del prodotto in comune con la sola prestazione d'opera personale è tenuto a corrispondere al proprietario, a titolo di compenso per uso del frantoio, il corrispettivo in denaro della sua quota di sanse.

Il presente Accordo s'intenderà tacimente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. Balella Giovanni

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. Ferrari Angelo

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. Carlo Pareschi

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. Giuseppe Traniello Gradassi

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe Fulco Ruffo di Calabria

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. Ettore Usai

La Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. Annio Bignardi

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Commissario Giordano Gattamorta

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. Giovanni Fabbrici

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
Marzolo

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive della provincia di Salerno.

Il giorno 11 novembre 1941-XX a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi;

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

in relazione all'Accordo economico nazionale che disciplina la molitura delle olive, stipulato in Roma, il 16 novembre 1939-XVII,

si è convenuto per la provincia di Salerno di costituire il presente Accordo economico complementare riportante le singole tariffe di molitura da valere per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

Le tariffe di molitura delle olive devono essere fissate in denaro e non in natura (olio, sansa, olio e sansa).

Art. 2.

L'olio e la sansa che si ottengono dalla molitura delle olive sono interamente di spettanza del proprietario delle olive stesse.

E' in facoltà del proprietario delle olive di assistere personalmente o fare assistere persona di sua fiducia alla lavorazione del prodotto.

Art. 3.

Quando vi sia l'accordo fra le parti il pagamento della tariffa di frangitura fissata in denaro potrà essere effettuato mediante la cessione al gestore del frantoio di una determinata quantità di sansa e di olio, da prelevarsi dalla partita lavorata per un valore pari all'ammontare dovuto in base alla tariffa.

I prezzi da servire di base per la determinazione di tali quantità saranno per l'olio quelli ufficiali, per le sanse quelli stabiliti sulla base dei prezzi ufficiali, da-

gli Accordi nazionali o provinciali, in mancanza dei prezzi ufficiali si farà riferimento ai prezzi del mercato.

Quando il quantitativo delle olive portate al frantoio dal proprietario delle stesse non superi i quintali 8 di olive, per ogni singola partita, il gestore del frantoio, su richiesta dello stesso proprietario delle olive, sarà obbligato all'acquisto delle sanse da valutarsi secondo i prezzi di cui sopra.

Art. 4.

Si stabiliscono le seguenti tariffe di molitura, in relazione alla attrezzatura meccanica degli oleifici ed al diagramma seguito nella lavorazione delle olive:

Categoria extra. — Frantoi forniti di presse, con pressione superiore a kg. 90 per cm. quadrato di pasta, di olivaio provvisto di graticci per la razionale conservazione delle olive e riscaldamento a termosifone nella sala delle macchine e nel locale di chiarificazione dell'olio: L. 30 al quintale di olive.

1ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di lavatrici per olive, frangitori, frantoi a macelli, presse idrauliche delle quali, quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore ad 80 kg. per cm. quadrato di pasta, separatori centrifughi.

Tariffa *A*): per quelli oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura (prima frangitura delle olive e rimacina della pasta) e della doppia spremitura con lavatrice L. 26 al quintale di olive.

Tariffa *B*): per quelli oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura in presse avente la pressione non inferiore ad 80 kg. per cm. quadrato di pasta, con lavatrice L. 24 a quintale di olive.

Per quegli oleifici che pur rispondendo alle caratteristiche generali richieste, per l'assegnazione alla prima categoria, siano sprovvisti di lavatrici, dovranno adottarsi le tariffe *A*) e *B*) della prima categoria, ridotte della somma di L. 0,75 al quintale di olive.

2ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli, di presse idrauliche con pressione inferiore ad 80 kg. per cm. quadrato di pasta, mancanti di lavatrici e di separatori centrifughi. Diagramma di lavorazione usato: molitura a fondo delle olive, unispremitura della pasta, oppure doppia spremitura senza però rimacinare la pasta di olive:

con separatore, L. 24 al q.le di olive;
senza separatore, L. 22 al q.le di olive.

3ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchi a vite: L. 17 al quintale di olive.

4ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a vite:

con torchi a vite in ferro, L. 14 al q.le di olive;
con torchi a vite in legno, L. 13 al q.le di olive.

Art. 5.

L'olio di inferno resta di proprietà del frantoio.

Art. 6.

Il presente accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti nei modi di legge entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Siracusa.

Il giorno 11 novembre 1941-XX a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi;

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 16 settembre 1939-XVII da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Siracusa per l'intera campagna olearia 1941-42.

Si stabiliscono 4 diverse tariffe corrispondenti alle seguenti categorie di oleifici.

1ª *Categoria*:

A) Doppia molitura (con lavatrice):

con separatore, L. 26,50 al q.le di olive;
senza separatore, L. 24,50 al q.le di olive;

B) Molitura a fondo (con lavatrice):

con separatore, L. 24,50 al q.le di olive;
senza separatore, L. 22,50 al q.le di olive.

In caso di mancanza della lavatrice la tariffa diminuisce di centesimi 75 al q.le di olive.

2ª *Categoria*:

A) Doppia lavorazione (con lavatrice):

con separatore, L. 22,50 al q.le di olive;
senza separatore, L. 24,50 al q.le di olive;

B) Lavorazione a fondo (con lavatrice):

con separatore, L. 20,50 al q.le di olive;
senza separatore, L. 18,50 al q.le di olive.

In caso di mancanza della lavatrice, la tariffa diminuisce di L. 0,75 al q.le di olive.

3ª *Categoria*:

A) Doppia lavorazione (senza lavatrice):

con separatore, L. 18,50 al q.le di olive;
senza separatore, L. 16,50 al q.le di olive;

B) Lavorazione a fondo (senza lavatrice):

con separatore, L. 16,50 al q.le di olive;
senza separatore, L. 14,50 al q.le di olive.

4ª *Categoria*:

Con vite di acciaio, L. 12 al q.le di olive;
Con vite di legno, L. 11 al q.le di olive.

Per la 4ª categoria nel caso in cui l'animale sia fornito dal proprietario delle olive, la tariffa sarà diminuita di L. 1,80 al q.le di olive.

Per partite lavorate in massa che assorbano l'intera capacità lavorativa del frantoio le tariffe saranno diminuite di centesimi 75 al q.le di olive.

In applicazione del comma 3 dell'Accordo nazionale si stabilisce in quintali 20 il quantitativo massimo di olive per il quale ricorre l'obbligo di acquisto delle sanse.

Il presente accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti nei modi di legge entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
AVV. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Taranto.

Il giorno 11 novembre 1941-XX a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo, tra gli esercenti i frantoi agricoli e industriali per la molitura delle olive ed i proprietari delle olive da molire, complementare dell'Accordo nazionale stipulato il 16 novembre 1939-XVIII in Roma tra le Organizzazioni sopra menzionate, da valere per il territorio della provincia di Taranto per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

Le tariffe di molitura per le olive in frantoio devono essere fissate in denaro e non in natura (olio, sansa, olio e sansa).

Art. 2.

L'olio e la sansa che si ottengono dalla molitura delle olive sono interamente di spettanza del proprietario delle olive stesse. E' in facoltà del proprietario delle olive di assistere personalmente o fare assistere persona di sua fiducia alla lavorazione del prodotto.

Art. 3.

Quando vi sia l'accordo tra le parti, il pagamento della tariffa di frangitura fissata in denaro potrà essere effettuato mediante la cessione al gestore del frantoio di una determinata quantità di sansa o di olio, da prelevarsi dalla partita lavorata per un valore pari all'ammontare dovuto in base alla tariffa.

I prezzi da servire di base per la determinazione di tali quantità saranno per l'olio quelli ufficiali, per le sanse quelli stabiliti sulla base dei prezzi ufficiali degli accordi economici nazionali o provinciali; in mancanza dei prezzi ufficiali si farà riferimento ai prezzi del mercato.

Quando il quantitativo delle olive portate al frantoio dal proprietario delle stesse non superi i trenta quintali, il gestore del frantoio su richiesta dello stesso proprietario delle olive sarà obbligato all'acquisto della sansa da valutarsi secondo i prezzi di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore del frantoio sia tenuto al ritiro delle sanse e sorga contestazione sul prezzo delle sanse stesse per difficoltà derivanti da situazioni di fatto locali, sarà provveduto secondo le disposizioni dell'art. 9 dell'accordo economico collettivo nazionale.

Art. 4.

TARIFFE.

Categoria extra. — Frantoi forniti di presse, con pressione superiore a kg. 90 per cm. quadrato di pasta, di olivaio provvisto di graticci per la razionale conservazione delle olive, di riscaldamento a termosifone nella sala delle macchine e nel locale della chiarificazione dell'olio: L. 30 al q.le di olive.

1ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di lavatrici per olive, frangitoi, frantoi a macelli e presse idrauliche delle quali, quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore ad 80 kg. per cm. quadrato di pasta, separatori centrifughi.

Tariffa *A*): per quegli oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura (prima frangitura delle olive e rimacina della pasta) e della doppia spremitura di L. 25,50 a quintale di olive.

Tariffa *B*): per quegli oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive, con unica spremitura in presse aventi la pressione non inferiore ad 80 kg. per cm. quadrato di pasta: L. 23,50 al quintale di olive.

2ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli, di presse idrauliche con pressione inferiore ad 80 kg. per cm. quadrato di pasta, mancanti di lavatrici. Diagramma di lavorazione usato: molitura a fondo delle olive e una spremitura della pasta; opure doppia spremitura senza però rimacinare la pasta di olive:

senza separatore, L. 21,50 al q.le di olive;
con separatore, L. 23,50 al q.le di olive.

3ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchi a vite: L. 16 al q.le di olive.

4ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a vite di ferro: L. 14, con torchi a vite di legno L. 13 al q.le di olive.

Art. 5.

Per le piccole partite le tariffe vengono aumentate di L. 1 al quintale.

Si considerano partite piccole quelle che non arrivano ad assorbire la capacità lavorativa giornaliera del frantoio, delle quali si richiede la macinazione distinta partita per partita.

Si considerano partite grandi quelle di uno o più proprietari associati, che assorbono la capacità lavorativa giornaliera del frantoio o comunque lavorate in massa.

Art. 6.

L'olio di inferno resta di proprietà del frantoio.

Art. 7.

Il presente Accordo s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti nei modi di legge entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Trapani.

Il giorno 11 novembre 1941-XX a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo complementare dell'Accordo economico nazionale per la disciplina della frangitura delle olive stipulato in Roma il 16 novembre 1939-XVIII, da valere per la provincia di Trapani per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

In esecuzione del 3° comma dell'art. 3 dell'Accordo nazionale si stabilisce che il quantitativo massimo delle partite di olive per le quali ricorre l'obbligo di acquisto delle sanse da parte del frantoiano, viene fissato in q.li 20.

Art. 2.

Con riferimento al primo comma dell'art. 4 del detto Accordo nazionale, si stabilisce di fissare, in relazione alla attrezzatura meccanica dei frantoi oleari ed al diagramma eseguito nella lavorazione delle olive, le seguenti cinque categorie, per ognuna delle quali vengono stabilite le seguenti tariffe:

1ª *Categoria*. - Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di lavatrici per olive, frangitoi, frantoi a macelli e presse idrauliche delle quali, quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore ad 80 kg. per centimetro quadrato di pasta.

Per questa categoria di oleifici sono state fissate due tariffe di molitura e precisamente:

Tariffa *A*: per quegli oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura (prima frangitura delle olive e rimacina della pasta) e della doppia spremitura:

Con separatore: L. 26,50 al q.le di olive, senza separatore: L. 24,50.

Tariffa *B*: per quegli oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura in presse aventi pressione non inferiore ad 80 kg. per centimetro quadrato di pasta:

Con separatore L. 24,50, senza separatore L. 22,50 al q.le di olive.

2ª *Categoria*. — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli e di presse idrauliche con pressione inferiore ad 80 kg. per centimetro quadrato di pasta.

Diagramma di lavorazione usato: molitura a fondo delle olive e unica spremitura della pasta, oppure doppia spremitura senza però rimacinare la pasta di olive, lavatura delle olive:

Con separatore: L. 22,50, senza separatore: L. 20,50 al q.le di olive.

3ª *Categoria*. — Oleifici sprovvisti di lavatrice che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchi a vite.

Con separatore L. 18, senza separatore L. 16 al q.le di olive.

4ª *Categoria*. — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a vite: con vite in ferro L. 13, con vite in legno L. 12 al q.le di olive.

In caso non venga adoperata la lavatrice dei frantoi di prima e di seconda categoria, le relative tariffe diminuiscono di L. 0,75 al q.le di olive.

Art. 3.

Resta di proprietà del frantoio l'olio di inferno, il cui valore è stato computato agli effetti della determinazione dalle tariffe di molitura di cui sopra.

Art. 4.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato qualora una delle parti contraenti non lo denunci, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Cosenza.

Il giorno 11 novembre 1941-XX a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato, in applicazione del disposto dell'art. 4 dell'Accordo economico nazionale per la disciplina della frangitura delle olive, il presente Accordo economico collettivo complementare, da valere per la provincia di Cosenza e per l'intera campagna olearia 1941-42.

Art. 1.

Premesso che a norma dell'Accordo nazionale, l'olio e la sansa che si ottengono dalla molitura delle olive sono interamente di spettanza del proprietario delle olive stesse e che è in facoltà del proprietario delle olive di assistere personalmente o di far assistere persona di sua fiducia alla lavorazione del prodotto, le tariffe di frangitura delle olive da valere per la provincia di Cosenza vengono determinate come appresso:

1ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di lavatrice per olive, frangitoi, frantoi a macelli, a presse idrauliche per le quali, quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore ad 80 kg. per cm. quadrato di pasta e separatori centrifughi.

Tariffa *A*): oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura (prima frangitura delle olive e rimacina della pasta) e della doppia spremitura: L. 26 a q.le di olive.

Tariffa *B*): oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con una spremitura in presse aventi la pressione non inferiore a 80 kg. per cm. quadrato di pasta con separatrice meccanica o lavatrice: L. 24 a q.le di olive.

2ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli, presse idrauliche con pressione inferiore ad 80 kg. per cm. quadrato di pasta, mancanti di lavatrici, aventi il seguente diagramma di lavorazione: molitura a fondo delle olive ed una spremitura della pasta; oppure doppia spremitura senza rimacina della pasta:

con separatore, L. 24 a q.le di olive;
senza separatore, L. 22 a q.le di olive.

3ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchi a vite o la molitura con forza animale e la spremitura con presse idrauliche o torchi in ferro: L. 17 a q.le di olive.

4ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura delle olive a fondo con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a vite di legno: L. 14 a q.le di olive; con torchi a vite di ferro L. 15 a q.le di olive.

Art. 2.

Le sopraindicate tariffe si intendono stabilite per partite di uno o più proprietari associati che assorbano l'intera capacità lavorativa giornaliera dell'oleificio, che vengono consegnate e lavorate alla rinfusa.

Per quelle partite di uno o più proprietari associati che non assorbano la capacità lavorativa giornaliera del frantoio, le tariffe di cui sopra subiranno l'aumento di L. 1 a q.le di olive.

Art. 3.

L'olio di « sentina o d'inferno » resta di proprietà del frantoiano.

Art. 4.

Le predette tariffe si intendono per le olive consegnate alla sede dell'oleificio e per consegna dell'olio nei locali del frantoio con recipienti del proprietario delle olive.

Art. 5.

Il proprietario delle olive ha facoltà di effettuare il pagamento delle tariffe di frangitura, fissate in denaro, mediante la cessione al proprietario o conduttore del frantoio, di una determinata quantità di sansa o di olio da prelevarsi dalla partita lavorata per un valore pari all'ammontare dovuto in base alla tariffa.

I prezzi da servire di base per la determinazione di tali quantità saranno: per l'olio, quelli stabiliti dal Ministero di agricoltura, franco ammasso, per le sanse quelli risultanti, zona per zona, dall'accordo provinciale relativo.

Il proprietario o conduttore del frantoio, su richiesta del proprietario delle olive, è tenuto all'acquisto delle sanse, sempreché il quantitativo di esse non superi i 5 quintali.

Art. 6.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti nei modi di legge entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. Carlo Pareschi

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. Giuseppe Traniello Gradassi

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe Fulco Ruffo di Calabria

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Frosinone.

Il giorno 13 novembre 1941-XX a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario rag. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare a quello nazionale del 16 novembre 1939-XVIII da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Frosinone per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Le organizzazioni contraenti ravvisano la opportunità di creare un sottogruppo della 1ª Categoria chiamato « 1ª Categoria extra », nel quale rientreranno i frantoi che siano forniti di presse con pressione superiore a kg. 90 per cmq. di pasta, di olivaio provvisto di graticci per la razionale conservazione delle olive, di riscaldamento a termosifone nella sala delle macchine e nel locale di chiarificazione dell'olio.

Ciò premesso si concordano le seguenti tariffe e condizioni speciali:

1ª *Categoria extra* per q.le di olive L. 31.

1ª *Categoria*:

doppia lavorazione con separatore, L. 27,50 al q.le di olive;

semplice lavorazione con separatore, L. 25,50 al q.le di olive;

2ª *Categoria*:

doppia lavorazione con separatore, L. 24,50 al q.le di olive;

semplice lavorazione con separatore L. 22,50 al q.le di olive;

3ª *Categoria*:

doppia lavorazione senza separatore L. 18 al q.le di olive;

semplice lavorazione senza separatore L. 16 al q.le di olive;

4ª *Categoria*:

torchi con vite in ferro L. 13 al q.le di olive;

torchi con viti in legno L. 12 al q.le di olive.

Nel caso in cui i frantoi di 2ª categoria siano sprovvisti di separatore le tariffe saranno ridotte di L. 2 al q.le di olive.

Nel caso di partite che non assorbano l'intera potenzialità lavorativa giornaliera dei frantoi di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria, e delle quali si richiede la lavorazione distinta partita per partita, le tariffe saranno maggiorate di L. 0,75 al q.le di olive.

Le tariffe di cui sopra s'intendono con mano d'opera a totale carico del gestore del frantoio; non è però considerato apporto di mano d'opera da parte del proprietario delle olive, lo scarico delle olive stesse nella macina o la semplice assistenza alla lavorazione (esclusa in ogni modo la riempitura e svuotatura dei fiscoli e delle gabbie nonchè la loro presentazione alla pressa).

Il limite di cui all'art. 3 comma 3° dell'Accordo nazionale, relativo alla quantità delle sanse che il frantoio è tenuto a ritirare, si stabilisce in q.li 10 di olive.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti, nei modi di legge entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
AVV. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Littoria.

Il giorno 13 novembre 1941 a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo, complementare a quello nazionale del 16 novembre 1939-XVIII, da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Littoria per l'intera campagna olearia 1941-42.

Categoria extra: Frantoi che adottano il diagramma della doppia molitura (prima frangitura delle olive e rimacina della pasta) e della doppia spremitura e che, oltre all'avere tutte le caratteristiche necessarie per essere assegnati alla prima categoria siano forniti, per la seconda spremitura, di superpressa con pressione superiore a kg. 90 per cmq. di pasta, di olivaio provvisto di graticci per la razionale conservazione delle olive, di riscaldamento a termosifone nella sala macchine e nel locale di chiarificazione dell'olio, L. 31.

1ª *categoria*:
doppia lavorazione con separatore, L. 27,50 a q.le di olive.
semplice lavorazione con separatore, L. 25,50 a q.le di olive.

2ª *categoria*:
doppia lavorazione con separatore, L. 24,50 a q.le di olive;
semplice lavorazione con separatore, L. 22,50 a q.le di olive.

3ª *categoria*:
doppia lavorazione senza separatore, L. 18,50 a q.le di olive;
semplice lavorazione senza separatore, L. 16 a q.le di olive.

4ª *categoria*:
torchi a vite in ferro, L. 13 a q.le di olive;
torchi a vite in legno, L. 12 a q.le di olive.

Nel caso di partite che non assorbano la capacità lavorativa giornaliera del frantoio e per le quali si richieda la lavorazione distinta partita per partita, le tariffe saranno maggiorate di L. 0,75 a q.le di olive.

Nel caso in cui i frantoi di 2ª categoria siano sprovvisti di separatore le tariffe di cui sopra vengono ridotte di L. 2 al q.le di olive.

Le predette tariffe si intendono con mano d'opera a totale carico del gestore del frantoio; non è considerato apporto di mano d'opera da parte del proprietario delle olive, lo scarico delle olive nella macina o la semplice assistenza alla lavorazione (esclusa in ogni modo la riempitura e svuotatura dei fiscoli e delle gabbie nonchè la loro presentazione alla pressa).

Il frantoiano si impegna di ritirare tutta la sansa prodotta.

Il presente Accordo s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Terni.

Il giorno 13 novembre 1941-XX a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare a quello nazionale del 16 novembre 1939-XVIII da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Terni per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

Le tariffe di molitura delle olive in frantoio sono fissate in denaro e non in natura (olio, sansa, olio e sansa).

Art. 2.

L'olio e la sansa che si ottengono dalla molitura delle olive sono interamente di spettanza del proprietario delle olive stesse.

E' in facoltà del proprietario delle olive di assistere personalmente, o di fare assistere persona di sua fiducia, alla lavorazione del prodotto.

Art. 3.

Il proprietario delle olive ha facoltà di effettuare il pagamento della tariffa di molitura, fissata in denaro, mediante la cessione al proprietario o conduttore del frantoio di una determinata quantità di sansa o di olio da prelevarsi dalla partita lavorata per un valore pari all'ammontare dovuto in base alla tariffa.

I prezzi da servire di base per la determinazione di tali quantità saranno per l'olio quelli ufficiali stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le sanse quelli stabiliti dagli accordi corporativi nazionali e provinciali; in mancanza dei prezzi ufficiali si farà riferimento ai prezzi del mercato.

Il proprietario del frantoio, su richiesta del proprietario delle olive, sarà tenuto all'acquisto delle sanse, fino al quantitativo ricavato da q.li 10 di olive e secondo i prezzi di cui sopra.

Art. 4.

Il trasporto delle olive al frantoio e del ricavato si intende a carico del produttore delle olive stesse.

Art. 5.

Le tariffe si intendono per frantoio con mano d'opera a totale carico del frantoiano.

Art. 6.

TARIFFE.

1ª *Categoria extra.* — Frantoi che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura (prima frangitura delle olive e rimacina della pasta e della doppia spremitura, e che, oltre ad avere tutte le altre caratteristiche necessarie per essere assegnati alla prima categoria, siano forniti per la seconda spremitura di superpresse con pressione superiore a kg. 90 per centimetro quadrato di pasta, di olivaio provvisti di graticci per la razionale conservazione delle olive e di riscaldamento a termosifone nella sala macchine e nel locale di chiarificazione dell'olio, L. 31 al q.le di olive.

1ª *Categoria*:

a) frantoi a macine con presse idrauliche delle quali quelle per la seconda spremitura con pressione superiore a kg. 80, doppia macinazione doppia spremitura, separatori centrifughi, L. 28 al q.le di olive;

b) frantoi a macine con presse idrauliche e separatori, unica macinazione e doppia spremitura, L. 26 al q.le di olive;

c) frantoi a macine con presse idrauliche e separatori, unica macinazione e unica spremitura, L. 24 al q.le di olive.

2ª *Categoria*:

a) frantoi a macina, con pressa idraulica, con pressione inferiore a kg. 80, doppia macinazione e doppia spremitura, con separatore, L. 23,50 al q.le di olive;

a-1) frantoi a macina, con pressa idraulica, con pressione inferiore a kg. 80, doppia macinazione e doppia spremitura senza separatore, L. 21,50 al q.le di olive;

b) frantoi a macina con pressa idraulica, unica macinazione e doppia spremitura, con separatore, lire 19,50 al q.le di olive;

b-1) frantoi a macina con pressa idraulica, unica macinazione e doppia spremitura, senza separatore, L. 17,50 al q.le di olive;

c) frantoi a macina con pressa idraulica, unica macinazione e con unica spremitura, con separatore, L. 18,50 al q.le di olive;

c-1) frantoi a macina con pressa idraulica, unica macinazione e con unica spremitura, senza separatore, L. 17 al q.le di olive.

3ª *Categoria*:

Frantoi che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchi a vite, L. 16 al q.le di olive.

4ª *Categoria*:

a) frantoi che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a viti in ferro, L. 13,50 al q.le di olive;

b) frantoi che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a viti di legno, L. 12,50 al q.le di olive.

Art. 7.

Nel caso di frantoi di 1ª categoria le tariffe saranno ridotte di L. 0,75 al quintale di olive ove gli stessi siano sforniti di lavatrici: corrispondentemente saranno elevati di L. 0,75 al q.le di olive le tariffe di altre categorie per i frantoi che fossero provvisti di lavatrici.

Art. 8.

Il proprietario o conduttore del frantoio dovrà tenere esposto nel frantoio stesso, in maniera ben visibile, il presente accordo al fine di renderne facile la consultazione agli interessati.

Art. 9.

Il presente Accordo si intederà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Ancona.

Il giorno 13 novembre 1941-XX a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare a quello nazionale del 16 novembre 1939-XVIII, da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Ancona per l'intera campagna olearia 1941-1942.

In relazione alle caratteristiche stabilite nell'Accordo nazionale vengono fissate le seguenti tariffe:

1ª *Categoria*:

doppia lavorazione con separatore, L. 28 a q.le di olive;

semplice lavorazione con separatore, L. 26 a q.le di olive.

2ª *Categoria*:

doppia lavorazione con separatore, L. 26 a q.le di olive;

semplice lavorazione con separatore, L. 23 a q.le di olive.

3ª *Categoria*:

doppia lavorazione con separatore, L. 19 a q.le di olive;

semplice lavorazione con separatore, L. 17 a q.le di olive.

4ª *Categoria*:

con vite in ferro, L. 14 a q.le di olive;

con vite in legno, L. 13 a q.le di olive.

Nel caso in cui i frantoi di 1ª, 2ª e 3ª categoria siano sprovvisti di separatore le tariffe vanno ridotte di L. 2 a q.le di olive. Se i frantoi di 1ª categoria sono sprovvisti di lavatrice le tariffe verranno ridotte di L. 0,75 a q.le di olive.

Nel caso di partite che non assorbano l'intera potenzialità lavorativa giornaliera dei frantoi di 2ª, 3ª e 4ª categoria, e delle quali si richieda la lavorazione distinta partita per partita le tariffe saranno maggiorate di L. 0,75 al q.le di olive.

Le tariffe di cui sopra si intendono con mano d'opera a totale carico del gestore del frantoio; non è però considerato apporto di mano d'opera da parte del proprietario delle olive, lo scarico delle olive stesse nella macina e la semplice assistenza alla lavorazione (esclusa in ogni caso la riempitura e svuotatura dei fiscoli e delle gabbie, nonchè la loro presentazione alla pressa).

Il limite di cui all'art. 3 comma 3° dell'Accordo nazionale relativo alla quantità delle sanse che il frantoiano è tenuto a ritirare, si stabilisce in quintali 10 di olive.

Il presente Accordo s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. Carlo Pareschi

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. Giuseppe Traniello Gradassi

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe Fulco Ruffo di Calabria

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. Ettore Usai

La Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. Annio Bignardi

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. Giordano Gattamorta

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. Giovanni Fabbrici

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. Balella Giovanni

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. Ferrari Angelo

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
Marzolo

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Ascoli Piceno.

Il giorno 13 novembre 1941-XX a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare a quello nazionale del 16 novembre 1939-XVIII, da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Ascoli Piceno per l'intera campagna 1941-42.

Art. 1.

Le tariffe di molitura delle olive sono fissate in denaro e non in natura.

Art. 2.

L'olio e la sansa che si ottengono dalla molitura delle olive sono interamente di spettanza del proprietario delle olive stesse.

Art. 3.

Il proprietario delle olive, quando vi sia l'accordo con il frantoiano, ha facoltà di effettuare il pagamento della tariffa di molitura fissatagli in denaro, mediante la cessione di una determinata quantità di sansa o di olio da prelevarsi dalla partita lavorata per un valore pari all'ammontare dovuto in base alla tariffa. I prezzi da servire di base per la determinazione di tali quantità saranno, per l'olio, quelli ufficiali stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le sanse quelli stabiliti dagli accordi corporativi nazionali e provinciali. In mancanza dei prezzi ufficiali si farà riferimento ai prezzi del mercato.

Il frantoiano, su richiesta del proprietario delle olive, sarà obbligato all'acquisto della sansa, semprechè il quantitativo di essa non superi i 10 q.li. In tali casi, dal compenso complessivo dovuto dal proprietario delle olive, sarà detratto quello corrispondente al valore delle sanse.

Art. 4.

La classifica dei frantoi oleari e le relative tariffe vengono fissate come appresso:

1ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di lavatrici per olive, frangitori, frantoi a macello e presse idrauliche delle quali, quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta, separatori centrifughi.

Tariffa *A*: oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura (prima frangitura delle olive e rimacina della pasta) e della doppia spremitura, L. 28 a q.le di olive.

Tariffa *B* (inferiore alla prima): oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura in presse aventi pressione non inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta, L. 26 a q.le di olive.

2ª *Categoria*. — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macello e di presse idrauliche con pressione inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta, mancanti di lavatrici.

Tariffa *A*: doppia molitura e doppia spremitura:

con separatore, L. 26 a q.le di olive;
senza separatore L. 23 a q.le di olive.

Tariffa *B*: molitura a fondo delle olive unispremitura della pasta:

con separatore, L. 23 a q.le di olive;
senza separatore, L. 21 a q.le di olive.

3ª *Categoria*. — Oleifici che effettuano la molitura delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchio a vite:

con separatore L. 19 a q.le di olive;
senza separatore, L. 17 a q.le di olive.

4ª *Categoria*. — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a vite:

con torchio a vite di ferro, L. 14 a q.le di olive;
con torchio a vite di legno, L. 13 a q.le di olive.

Nel caso che i frantoi di prima categoria siano sforniti di lavatrice le tariffe saranno ridotte di L. 0,75 a q.le di olive e corrispondentemente saranno elevate di L. 0,75 a q.le di olive le tariffe delle altre categorie per i frantoi che fossero forniti di lavatrice.

Le tariffe sopra specificate si applicano per i frantoi con mano d'opera a totale carico del frantoiano.

E' in facoltà del proprietario delle olive di assistere personalmente o fare assistere alla lavorazione delle olive, ma non può interferire sul diagramma di lavorazione e sulla durata della stessa.

Tutte le tariffe sopra indicate si intendono concordate per le partite di olive portate al frantoio da proprietari singoli o associati che assorbono la capacità lavorativa media giornaliera del frantoio stesso.

Per le partite inferiori alla misura di cui sopra le tariffe saranno maggiorate del 3 % le partite inferiori a mezzo quintale pagheranno per 50 kg.

Art. 5.

Le tariffe predette si intendono per olive portate nell'oleificio e per l'olio preso nell'oleificio a cura del committente.

Le eventuali spese di trasporto sono a carico del proprietario delle olive.

Art. 6.

I frantoiani hanno l'obbligo di affiggere in modo ben visibile copia delle tariffe previste nel presente Accordo nel locale di lavorazione.

Art. 7.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
AVV. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Benevento.

Il giorno 13 novembre 1941-XX a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare a quello nazionale del 16 novembre 1939-XVIII, da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Benevento per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

Le tariffe di molitura delle olive sono fissate in denaro e non in natura.

Art. 2.

L'olio e la sansa che si ottengono dalla molitura delle olive sono interamente di spettanza del proprietario delle olive stesse.

Art. 3.

Il proprietario delle olive, quando vi sia l'accordo con il frantoiano, ha facoltà di effettuare il pagamento della tariffa di molitura, fissatagli in denaro, mediante la cessione di una determinata quantità di sansa o di olio da prelevarsi dalla partita lavorata per un valore pari all'ammontare dovuto in base alla tariffa. I prezzi da servire di base per la determinazione di tali quantità saranno per l'olio quelli ufficiali, stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le sanse quelli stabiliti dagli accordi corporativi nazionali e provinciali. In mancanza dei prezzi ufficiali si farà riferimento ai prezzi del mercato

Il frantoiano, su richiesta del proprietario delle olive, sarà obbligato all'acquisto della sansa, sempreché il quantitativo di essa non superi i 10 q.li. In tali casi, dal compenso complessivo dovuto dal proprietario delle olive, sarà detratto quello corrispondente al valore delle sanse.

Art. 4.

La classifica dei frantoi oleari e le relative tariffe vengono fissate come appresso:

1ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di lavatrice per olive, frangitori, frantoi a macello e presse idrauliche delle quali, quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta, separatori centrifughi.

Tariffa *A*): oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura (prima frangitura delle olive rimacina della pasta) e della doppia spremitura, L. 27 al q.le di olive;

Tariffa *B*) (inferiore alla prima): oleifici che seguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura in presse aventi pressione non inferiore ad 80 kg. per cmq. di pasta, L. 25 al q.le di olive.

2ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli e di presse idrauliche con pressione inferiore ad 80 kg. per cmq. di pasta, mancanti di lavatrici.

Molitura a fondo delle olive unica spremitura della pasta:

con separatore, L. 23 a q.le di olive;
senza separatore, L. 21 a q.le di olive.

3ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchi a vite:

con separatore, L. 18,50 al q.le di olive;
senza separatore, L. 16,50 al q.le di olive.

4ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a vite:

con torchi a vite di ferro, L. 14 a q.le di olive;
con torchi a vite di legno, L. 13 a q.le di olive.

Nel caso che i frantoi di 1ª categoria siano sforniti di lavatrici le tariffe saranno ridotte di L. 0,75 a q.le di olive, e corrispondentemente saranno elevate di L. 0,75 a q.le di olive le tariffe delle altre categorie per i frantoi che fossero forniti di lavatrice.

Le tariffe sopra specificate si applicano per frantoi con mano d'opera a totale carico del frantoiano.

E' in facoltà del proprietario delle olive di assistere personalmente o fare assistere persona di sua fiducia alla lavorazione delle olive, ma non può interferire sul diagramma di lavorazione e sulla durata della stessa.

Tutte le tariffe sopra indicate si intendono concordate per le partite di olive portate al frantoio da proprietari singoli o associati che assorbono la capacità lavorativa media giornaliera del frantoio stesso.

Per le partite inferiori alla misura di cui sopra le tariffe saranno maggiorate del 5%.

Le partite inferiori a mezzo quintale pagheranno per 50 kg.

Art. 5.

Le tariffe predette si intendono per olive portate nell'oleificio e per olio preso nell'oleificio a cura del committente.

Le eventuali spese di trasporto sono a carico del proprietario delle olive.

Art. 6.

I frantoiani hanno l'obbligo di affiggere, in modo ben visibile, copia delle tariffe previste del presente Accordo nei locali di lavorazione.

Art. 7.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Caltanissetta.

Il giorno 13 novembre 1941-XX, a Roma,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal presidente Cons. naz. dott. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal reggente avvocato Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari con beni affittati rappresentata dal presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari e affittuari coltivatori diretti rappresentata dal presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal presidente Cons. naz. Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal commissario Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli in persona del commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,
in ottemperanza a quanto stabilito dall'Accordo economico collettivo nazionale, stipulato il 16 novembre 1939-XVIII, relativo alla fissazione delle tariffe per la molitura delle olive,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare valevole per la provincia di Caltanissetta, per l'intera campagna olearia 1941-1942.

1ª *Categoria*:
Tariffa *A*: L. 26 per q.le di olive,
Tariffa *B*: L. 25 per q.le di olive.

Per gli oleifici sprovvisti di lavatrice o quando non ne facciano uso, le tariffe di cui sopra vengono ridotte di L. 0,50.

2ª *Categoria*:
a) doppia lavorazione:
con separatore L. 24 per q.le di olive,
senza separatore L. 22 per q.le di olive,
b) lavorazione a fondo:
con separatore L. 22 per q.le di olive,
senza separatore L. 20 per q.le di olive.

3ª *Categoria*:
a) con rimacino della pasta e doppia spremitura L. 19 per q.le di olive,
b) lavorazione a fondo L. 17 per q.le di olive.

4ª *Categoria*:
a) con rimacino della pasta e doppia spremitura L. 15 per q.le di olive,
b) lavorazione a fondo L. 13 per q.le di olive.

Per torchi a vite di legno le tariffe della 4ª Categoria si intendono diminuite di L. 1 per q.le di olive.

Tali tariffe si riferiscono a partite di olive che non arrivano ad assorbire la capacità lavorativa di dieci ore continue, per gli oleifici delle prime tre categorie, e di quindici ore per quelli della 4ª Categoria. Nel caso di partite di olive di uno o più proprietari associati, che assorbono la capacità lavorativa del frantoio rispettivamente di oltre ore dieci e quindici continuative, le tariffe suddette subiranno una minorazione del cinque per cento.

Quando il quantitativo delle olive portate al frantoio dal proprietario delle stesse non superi i venti quintali, il gestore del frantoio, su richiesta dello stesso proprietario delle olive, sarà obbligato all'acquisto della sansa da valutarsi a norma dell'accordo nazionale.

Per partite di olive provenienti da terreni condotti a colonia e portate al frantoio, in comune da proprietari e coloni, ove il frantoio sia gestito dallo stesso proprietario delle olive, questi, in riferimento a quanto previsto dall'art. 40 dei patti aggiunti al capitolato di colonia parziaria della provincia di Caltanissetta, può giovarsi della mano d'opera del colono e percepire le sanse di spettanza di questo ultimo; in questo caso il colono non è tenuto a corrispondergli alcun compenso per l'uso del frantoio.

Ove però il colono non intenda cedere le sanse di sua pertinenza al proprietario, ma voglia concorrere alle operazioni di molitura del prodotto in comune con la sola prestazione d'opera personale, è tenuto a corrispondere al proprietario, a titolo di compenso per uso del frantoio, il corrispettivo in denaro della sua quota di sanse.

Il presente Accordo s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
AVV. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. dei proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Federazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Catania.

Il giorno 13 novembre 1941-XX a Roma,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal reggente avvocato Giuseppe Traniello Gradassi,

La Federazione nazionale fascista dei proprietari con beni affittati rappresentata dal presidente Senatore principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal presidente Cons. naz. Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli in persona del commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,
in ottemperanza a quanto stabilito dall'accordo economico collettivo nazionale, stipulato il 16 novembre 1939-XVIII, relativo alla fissazione delle tariffe per la molitura delle olive,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare valevole per la provincia di Catania, per l'intera campagna olearia 1941-1942.

1ª *Categoria*:
Tariffa *A*, L. 26 per q.le di olive.
Tariffa *B*, L. 25 per q.le di olive.

Per gli oleifici sprovvisti di lavatrice o quando non ne facciano uso, le tariffe di cui sopra vengono ridotte di L. 0,50.

2ª *Categoria*:
a) doppia lavorazione:
con separatore, L. 24 per q.le di olive;
senza separatore, L. 22 per q.le di olive;
b) lavorazione a fondo:
con separatore, L. 22 per q.le di olive;
senza separatore, L. 20 per q.le di olive.

3ª *Categoria*:
a) con rimacino della pasta e doppia spremitura, L. 19 per q.le di olive;
b) lavorazione a fondo, L. 17 per q.le di olive.

4ª *Categoria*:
a) con rimacino della pasta e doppia spremitura, L. 15 per q.le di olive;
b) lavorazione a fondo, L. 13 per q.le di olive.

Tali tariffe si riferiscono a partite di olive che non arrivano ad assorbire la capacità lavorativa di dieci ore continue per gli oleifici delle prime tre categorie, e di quindici ore per quelli della quarta categoria. Nel caso di partite di olive di uno o più proprietari associati, che assorbono la capacità lavorativa del frantoio rispettivamente di oltre ore dieci e quindici continuative, le tariffe suddette subiranno una minorazione del cinque per cento (5%).

Quando il quantitativo delle olive portate al frantoio dal proprietario delle stesse non superi i 20 q.li, il gestore del frantoio, su richiesta dello stesso proprietario delle olive, sarà obbligato all'acquisto della sansa da valutarsi a norma dell'accordo nazionale.

Per partite di olive provenienti da terreni condotti a colonia e portate al frantoio, in comune da proprietari e coloni, ove il frantoio sia gestito dallo stesso proprietario delle olive, questi, in riferimento a quanto previsto dall'art. 40 dei patti aggiunti al capitolato di colonia parziaria della provincia di Catania, può giovarsi della mano d'opera del colono e percepire le sanse di spettanza di quest'ultimo; in questo caso il colono non è tenuto a corrispondergli alcun compenso per l'uso del frantoio.

Ove però il colono non intenda cedere le sanse di sua pertinenza al proprietario, ma voglia concorrere alle operazioni di molitura del prodotto in comune con la sola prestazione d'opera del personale, è tenuto a corrispondere al proprietario, a titolo di compenso per l'uso del frantoio, il corrispettivo in denaro della sua quota di sanse.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
AVV. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. dei proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Enna.

Il giorno 13 novembre 1941-XX, a Roma,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal presidente Cons. naz. dott. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal reggente avvocato Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari con beni affittati rappresentata dal presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari e affittuari coltivatori diretti rappresentata dal presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal presidente Cons. naz. Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal commissario Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli in persona del commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

in ottemperanza a quanto stabilito dall'Accordo economico collettivo nazionale, stipulato il 16 novembre 1939-XVIII, relativo alla fissazione delle tariffe per la molitura delle olive,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare valevole per la provincia di Enna, per l'intera campagna olearia 1941-1942.

1ª *Categoria*:

Tariffa *A*, L. 26 per q.le di olive;
Tariffa *B*, L. 25 per q.le di olive.

Per gli oleifici sprovvisti di lavatrice o quando non ne facciano uso, le tariffe di cui sopra vengono ridotte di L. 0,50.

2ª *Categoria*:

a) doppia lavorazione:
con separatore, L. 24 per q.le di olive;
senza separatore, L. 22 per q.le di olive;

b) lavorazione a fondo:
con separatore, L. 22 per q.le di olive
senza separatore, L. 20 per q.le di olive.

3ª *Categoria*:

a) con rimacino della pasta e doppia spremitura, L. 19 per q.le di olive;
b) lavorazione a fondo, L. 17 per q.le di olive.

4ª *Categoria*:

a) con rimacino della pasta e doppia spremitura. L. 15 per q.le di olive;
b) lavorazione a fondo, L. 13 per q.le di olive.

Per torchi a vite di legno le tariffe della 4ª categoria si intendono diminuite di L. 1 per q.le di olive.

Tali tariffe si riferiscono a partite di olive che non arrivano ad assorbire la capacità lavorativa, di dieci ore continue per gli oleifici delle prime tre categorie, e di quindici ore per quelli della quarta categoria. Nel caso di partite di olive di uno o più proprietari associati, che assorbono la capacità lavorativa del frantoio rispettivamente di oltre ore dieci e quindici continuative, le tariffe suddette subiranno una minorazione del cinque per cento (5 %).

Quando il quantitativo delle olive portate al frantoio dal proprietario delle stesse non superi i 20 quintali, il gestore del frantoio, su richiesta dello stesso proprietario delle olive sarà obbligato all'acquisto della sansa da valutarsi a norma dell'accordo nazionale.

Per partite di olive provenienti da terreni condotti a colonia e portate al frantoio, in comune da proprietari e coloni, ove il frantoio sia gestito dallo stesso proprietario delle olive, questi, in riferimento a quanto previsto dall'art. 40 dei patti aggiunti al capitolato di colonia parziaria della provincia di Enna, può giovarsi della mano d'opera del colono e percepire le sanse di spettanza di quest'ultimo; in questo caso il colono non è tenuto a corrispondergli alcun compenso per l'uso del frantoio.

Ove però il colono non intenda cedere le sanse di sua pertinenza al proprietario, ma voglia concorrere alle operazioni di molitura del prodotto in comune con la sola prestazione d'opera personale, è tenuto a corrispondere al proprietario, a titolo di compenso per l'uso del frantoio, il corrispettivo in denaro della quota di sanse.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. dei proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Macerata.

Il giorno 13 novembre 1941-XX, a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. dott. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari e affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 16 novembre 1939-XVIII da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Macerata per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

Le tariffe di molitura delle olive sono fissate in danaro e non in natura.

Art. 2.

L'olio e le sanse che si ottengono dalla molitura delle olive sono interamente di spettanza del proprietario delle olive stesse.

E' in facoltà del proprietario delle olive di assistere personalmente o fare assistere persone di sua fiducia alla lavorazione del prodotto.

Art. 3.

Il proprietario delle olive, previo accordo con il frantoiano ha facoltà di effettuare il pagamento della tariffa di molitura, fissata in danaro, mediante la cessione al proprietario o conduttore del frantoio, di una determinata quantità di sansa o di olio, da prelevarsi dalla partita lavorata per un valore pari all'ammontare dovuto in base alla tariffa.

I prezzi da servire di base per la determinazione di tali quantità saranno quelli stabiliti per l'olio, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, e per le sanse dagli accordi corporativi provinciali ed in mancanza si farà riferimento ai prezzi del mercato.

Il proprietario del frantoio, su richiesta del proprietario delle olive, sarà obbligato all'acquisto delle sanse, semprechè il quantitativo di esse non superi i 15 quintali.

In tali casi, dal compenso complessivo dovuto dal proprietario delle olive, sarà detratto quello corrispondente al valore delle sanse.

Art. 4.

Gli oleifici o frantoi vengono classificati in tre categorie secondo l'attrezzatura molitoria posseduta.

Vengono esclusi gli oleifici classificati nella prima categoria dell'Accordo nazionale perchè questi non esistono in provincia di Macerata.

2ª *Categoria*. — Sono classificati di seconda categoria gli oleifici azionati meccanicamente, provvisti di frantoi a macelli e di presse idrauliche con pressione inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta, mancanti di separatori centrifughi e di lavatrici, che eseguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura della pasta oppure la doppia spremitura senza però rimacinare la pasta delle olive.

Per questi oleifici la tariffa è di L. 21 al q.le di olive.

Quando però esista il separatore centrifugo la tariffa sarà aumentata di L. 2 al q.le di olive.

3ª *Categoria*. — Appartengono alla terza categoria gli oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive e la spremitura della pasta, con torchi a vite: con viti di legno la tariffa è di L. 15 al q.le; con viti di ferro la tariffa è di L. 16,50 al q.le di olive.

4ª *Categoria*. — Appartengono alla quarta categoria gli oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a vite; con vite di legno la tariffa è di L. 12 al q.le di olive; con viti di ferro la tariffa è di L. 13 al q.le di olive.

Art. 5.

Qualora la mano d'opera comune per la lavorazione delle olive nel frantoio sia a totale carico del proprietario delle olive stesse le tariffe di cui all'art. 4 subiranno una riduzione del 40 %.

Art. 6.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento di rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Perugia.

Il giorno 13 novembre 1941-XX, a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avvocato Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari e affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli, rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare a quello nazionale del 16 novembre 1939-XVIII, da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Perugia per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

Le tariffe di molitura delle olive sono fissate in danaro e non in natura (olio, sansa, olio e sansa).

Art. 2.

L'olio e la sansa che si ottengono dalla molitura, sono interamente di spettanza del proprietario delle olive. E' in facoltà del proprietario delle olive di assistere personalmente o di farsi assistere da persona di sua fiducia alla lavorazione del prodotto senza però potere interferire sul diagramma e sui tempi di lavorazione.

Art. 3.

Quando vi sia l'accordo fra le parti il pagamento della tariffa di molitura, fissata in danaro, potrà essere effettato mediante la cessione al proprietario o conduttore del frantoio di una determinata quantità di sansa o di olio, da prelevarsi dalla partita lavorata per un valore pari all'ammontare dovuto in base alla tariffa.

I prezzi da servire di base per la determinazione di tali quantità saranno quelli stabiliti dagli accordi corporativi nazionali e provinciali ed in mancanza si farà riferimento ai prezzi di mercato.

Resta naturalmente inteso che se i sopracitati accordi prevederanno prezzi franco vagone partenza, franco stabilimento ecc., i prezzi che il proprietario del frantoio dovrà pagare saranno quelli degli accordi corporativi diminuiti di una data cifra da considerare per il trasporto ed il calo se di ciò non è stato tenuto conto nel determinare i prezzi stessi.

Alla riunione provinciale che a suo tempo sarà indetta per la determinazione dei prezzi, delle sanse, interverrà il rappresentante della Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Il proprietario del frantoio, su richiesta del proprietario delle olive, è tenuto all'acquisto dei quantitativi di sansa che derivano da partite di olive che non superano i 20 q.li.

Coloro che intendono vendere la sansa al proprietario del frantoio devono dichiararlo possibilmente prima della molitura delle olive ed in ogni caso non appena ultimato le varie operazioni di lavorazione.

Quei propriteari di olive che invece ritirano le sanse, sono obbligati a provvedervi entro 48 ore dalla avvenuta molitura.

La sansa da restituire ai vari proprietari delle olive, sarà presa dal monte delle sanse, considerando per ogni q.le di oliva, la resa in sansa che più sotto viene indicata per ogni categoria di frantoi.

Le organizzazioni sindacali interessate stabiliscono che l'ammontare delle tariffe di molitura delle olive sia fissato in relazione alle caratterestiche dei frantoi esistenti in provincia e per q.le di olive molite.

Categoria extra. — Frantoi che adottano il diagramma della doppia molitura (prima frangitura delle olive e rimacina della pasta) e della doppia spremitura e che, oltre all'avere tutte le caratteristiche necessarie per essere assegnati alla prima categoria siano forniti, per la seconda spremitura, di superpressa con pressione superiore a kg. 90 per cmq. di pasta, di olivaio provvisto di graticci per la razionale conservazione delle olive, di riscaldamento a termosifone nella sala macchine e nel locale della chiarificazione dell'olio L. 31. Sansa per ogni q.le di olive kg. 32.

1ª *Categoria*:

1° *Sottogruppo.* — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di frangitore, frantoi a macelli, presse idrauliche delle quali quelle per la seconda spremitura con una pressione non inferiore a 100 kg. per cmq. di pasta, separatori centrifughi.

Tariffa *A*): per quegli oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura e spremitura, L. 28,50.

Sansa per ogni q.le di oliva kg. 33.

Tariffa *B*): per quegli oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura in presse aventi pressione non inferiore a 100 kg. per cmq. di pasta, L. 27.

Sansa per ogni q.le di oliva, kg. 34.

2° *Sottogruppo.* — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di frangitore, frantoi a macelli, presse idrauliche, delle quali quelle per la seconda spremitura con una pressione non inferiore a kg. 80 per cmq. di pasta, separatori centrifughi.

Tariffa *A*): per quegli oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura e spremitura, L. 27.

Sansa per ogni q.le di olive, kg. 34.

Tariffa *B*): per quegli oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura in presse aventi una pressione non inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta, L. 25.

Sansa per ogni q.le di oliva, kg. 35.

2ª *Categoria*:

1° *Sottogruppo.* — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli, presse idrauliche di cui, quelle di 2ª spremitura con una pressione non inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta provvisti di separatore centrifugo.

Tariffa *A*): doppia molitura e spremitura, L. 24.

Sansa per ogni q.le di oliva kg. 34.

Tariffa *B*): molitura a fondo unica spremitura, L. 22.

Sansa per ogni q.le di oliva, kg. 35.

2° *Sottogruppo.* — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli, presse idrauliche con pressione inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta, mancanti di separatore centrifugo.

Tariffa *A*): L. 21.

Sansa per ogni q.le di oliva, kg. 35.

Tariffa *B*): L. 19.

Sansa per ogni q.le di oliva kg. 36.

Le tariffe per tale categoria rimangono quelle fissate anche se gli oleifici sono provvisti di frangitore.

3ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchi a vite, L. 16.

Sansa per ogni q.le di oliva, kg. 38.

4ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a vite di ferro L. 13 con torchi a vite di legno L. 12.

Sansa per ogni q.le di oliva, kg. 39.

Per gli oleifici della 2ª categoria che hanno anche la lavatrice, le tariffe indicate dovranno essere aumentate di L. 0,75.

Art. 4.

Il proprietario delle olive può pretendere la lavorazione separata, sempre che la quantità di tali olive non sia inferiore al 20 % della capacità lavorativa del frantoio nelle 24 ore.

Nel caso che la partita non raggiunga tale limite, per avere la lavorazione separata, le tariffe sopra fissate, devono essere aumentate di una percentuale del 5 %.

Art. 5.

L'olio d'inferno resta di proprietà del frantoio e di quello è già stato tenuto conto nel fissare le tariffe.

Art 6.

Le Associazioni sindacali contraenti si impegnano di interporre i loro buoni uffici per la conciliazione delle controversie che potrebbero sorgere nell'applicazione del presente Accordo.

Art. 7.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
AVV. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Ragusa.

Il giorno 13 novembre 1941-XX, a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avvocato Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Senatore principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo, complementare a quello nazionale del 16 novembre 1939-XVIII, da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Ragusa per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 3 del suddetto Accordo collettivo si stabilisce che il quantitativo massimo delle partite di olii per le quali ricorre l'obbligo di acquisto delle sanse da parte del frantoiano viene fissato in q.li 20.

Art. 2.

Con riferimento all'art. 4 dell'Accordo nazionale si stabiliscono le seguenti tariffe di molitura corrispondenti alle sottoindicate categorie di oleifici:

1ª *Categoria.* — Oleifici azionanti meccanicamente provvisti di lavatrici per olive, frangitori, frantoi a macelli e presse idrauliche delle quali, quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta:

Tariffa *A*): per quegli oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura (prima frangitura delle olive e rimacina della pasta) e della doppia spremitura, L. 27 a q.le di olive;

Tariffa *B*): per quegli oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura in presse aventi la pressione non inferiore ad 80 kg. per cmq. di pasta, L. 25 a q.le di olive.

Per i frantoi sprovvisti di separatore le tariffe vengono ridotte di L. 2 a q.le di olive e, se sprovvisti di lavatrici, di una ulteriore diminuzione d L. 0,75 a q.le.

2ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente, sprovvisti di frantoi a macelli, con presse idrauliche con pressione inferiore ad 80 kg. per cmq. di pasta, mancanti di lavatrici.

Diagramma di lavorazione usato: molitura a fondo delle olive e una spremitura senza però rimacinare la pasta di olive: con separatore L. 23, senza separatore L. 21 a q.le di olive.

3ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchi a vite: con separatore L. 18, senza separatore L. 16 a q.le di olive.

4ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a vite di ferro L. 14 per ogni q.le di olive frante, con torchi a vite di legno L. 13 a q.le di olive.

Art. 3.

Le tariffe di molitura di cui all'articolo precedente si intendono per partite di uno o più proprietari associati che assorbono la capacità lavorativa giornaliera del frantoio, e che vengono comunque lavorate in massa, mentre per le partite di olive, per le quali si richiede la macinazione distinta, e che sono inferiori a q.li 25 (venticinque), si applicheranno le tariffe di cui all'art. 2 maggiorate del 5 % (cinque per cento).

Art. 4.

L'olio d'inferno è di proprietà del gestore del frantoio.

Art. 5.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
AVV. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Rieti.

Il giorno 13 novembre 1941-XX, a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari e affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario rag. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare a quello nazionale del 16 novembre 1939-XVII da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Rieti per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

Le tariffe di molitura delle olive sono fissate in danaro e non in natura (olio, sansa, olio e sansa).

Art. 2.

L'olio e la sansa che si ottengono dalla molitura sono interamente di spettanza del proprietario delle olive. E' in facoltà del proprietario delle olive di assistere personalmente o fare assistere da persona di sua fiducia alla lavorazione del prodotto senza però poter interferire sul diagramma e sui tempi di lavorazione.

Art. 3.

Quando vi sia l'accordo tra le parti, il pagamento delle tariffe di molitura, fissate in denaro, potrà essere effettuato mediante la cessione al proprietario o conduttore del frantoio, di una determinata quantità di sansa o di olio, da prelevarsi dalla partita lavorata per un valore pari all'ammontare dovuto in base alla tariffa.

I prezzi da servire di base per la determinazione di tali quantità saranno quelli stabiliti dagli accordi Corporativi Nazionali o Provinciali ed in mancanza si fa riferimento ai prezzi di mercato.

Resta naturalmente inteso che i sopracitati accordi prevederanno prezzi franco vagone partenza, franco stabilimento ecc.; i prezzi che i proprietari del frantoio dovranno pagare saranno quelli degli accordi Corporativi diminuiti di una data cifra da considerare per il trasporto ed il calo se di ciò non è stato tenuto conto nel determinare i prezzi stessi.

Il proprietario del frantoio, su richiesta del proprietario delle olive, è tenuto all'acquisto dei quantitativi di sansa che derivino da partite di oliva che non superino i 20 q.li. Coloro che intendono vendere la sansa al proprietario del frantoio debbono dichiararlo possibilmente prima della molitura delle olive ed in ogni caso non appena ultimate le varie operazioni di lavorazione.

Quei proprietari di olive che invece ritirano la sansa, sono obbligati a provvedervi entro 48 ore dall'avvenuta molitura.

La sansa da restituire ai vari proprietari delle olive, sarà presa dal monte delle sanse, considerando per ogni quintale di oliva la resa in sansa che più sotto viene indicata per ogni categoria di frantoio.

L'ammontare delle tariffe di molitura viene fissato come segue:

1ª *Categoria*. 1° Sottogruppo. — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di frangitore, frantoio a macello, presse idrauliche delle quali, quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore a 100 kg. per cmq. di pasta separatori centrifughi.

Tariffa *A*: per quelli oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura e spremitura L. 28,50 al q.le di olive; sansa per ogni quintale di olive kg. 33.

Tariffa *B*: per quelli oleifici che seguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura in presse aventi una pressione non inferiore a 100 kg. per cmq. di pasta L. 27 al q.le di olive; sansa per ogni quintale di oliva kg. 34.

2° Sottogruppo. — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di frangitore, frantoi a macello, presse idrauliche delle quali, quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta, separatori centrifughi.

Tariffa *A*: per quelli oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura e spremitura L. 27 al q.le di olive; sansa per ogni quintale di oliva kg. 34.

Tariffa *B*: per quelli oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura in presse aventi una pressione non inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta L. 25 al q.le di olive; sansa per ogni quintale di oliva kg. 35.

2ª *Categoria*. 1° Sottogruppo. — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoio a macelli, presse idrauliche di cui, quelle di seconda spremitura, con una pressione non inferiore a 50 kg. per ogni cmq. di pasta provvisti di separatore centrifugo.

Tariffa *A*: doppia molitura e spremitura, L. 24 al q.le di olive; sansa per ogni quintale di oliva kg. 34.

Tariffa *B*: molitura a fondo con unica spremitura, L. 22 al q.le di olive; sansa per ogni quintale di oliva kg. 35.

2° Sottogruppo. — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli e presse idrauliche con pressione inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta, mancanti di separatore centrifugo.

Tariffa *A*: L. 21 a q.le di olive; sansa per ogni quintale di oliva kg. 35.

Tariffa *B*: L. 19 a q.le di olive; sansa per ogni quintale di oliva kg. 36.

Le tariffe per tale categoria rimangono quelle fissate anche se gli oleifici sono provvisti di frangitore.

Per partite inferiori ai 10 q.li sarà praticato un aumento di 0,75 il quintale di olive sulle tariffe di 1ª e 2ª categoria.

3ª *Categoria*. — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchi a vite, L. 16 al q.le di olive; sansa per ogni quintale di oliva kg. 38.

4ª *Categoria*. — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a vite di ferro, L. 13 al q.le di olive; con torchi a vite di legno, L. 12 al q.le di olive; sansa per quintale di oliva kg. 39.

Per le partite inferiori ai 10 quintali sarà praticato un aumento di L. 0,50 al q.le di olive sulle tariffe di terza e quarta categoria.

Art. 4.

Il proprietario delle olive può pretendere la lavorazione separata, sempre che la quantità delle olive non sia inferiore al 20% della capacità lavorativa del frantoio nelle 24 ore.

Nel caso che la partita non raggiunga tale limite, per avere la lavorazione separata, le tariffe soprafissate devono essere aumentate di una percentuale che volta per volta verrà determinata dalle parti in relazione al quantitativo di olive da molire.

Art. 5.

L'olio d'inferno resta di proprietà del frantoio e di questo è già stato tenuto conto nel fissare le tariffe.

Art. 6.

Il proprietario o conduttore del frantoio terrà copia del presente Accordo nello stabilimento, in luogo visibile, in modo che la consultazione ne sia facile.

Art. 7.

Le Associazioni sindacali contraenti si impegnano di interporre i loro buoni uffici per la conciliazione delle controversie che potrebbero sorgere nell'applicazione del presente accordo.

Art. 8.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti nei modi di legge entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. Carlo Pareschi

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. Giuseppe Traniello Gradassi

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe Fulco Ruffo di Calabria

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. Ettore Usai

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. Annio Bignardi

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Rag. Giordano Gattamorta

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. Giovanni Fabbrici

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. Balella Giovanni.

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. Ferrari Angelo

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
Marzolo

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Roma.

Il giorno 13 novembre 1941-XX, a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. Naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avvocato Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari e affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario rag. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare a quello nazionale del 16 novembre 1939-XVIII da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Roma per l'intera campagna olearia 1941-1942.

In relazione a quanto stabilito dall'art. 3 dell'Accordo nazionale di cui sopra, vengono fissate le seguenti tariffe da valere per i frantoi agricoli e frantoi industriali.

Oleifici compresi nella 1ª categoria.

1ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di lavatrici per le olive, frangitori, frantoi a macelli, presse idrauliche, delle quali quelle per la seconda spremitura con una pressione non inferiore a 80 kg. per cm. quadrato di pasta, separatori centrifughi.

Tariffa *A*. per gli oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura (1ª frangitura delle olive e rimacina della pasta) e doppia spremitura, L. 27 a q.le di oliva.

Tariffa *B*: per quegli oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura in presse aventi la pressione non inferiore a 80 kg. per cm. quadrato di pasta, L. 25 a q.le di oliva.

Per i frantoi di 1ª categoria sprovvisti di lavatrici le tariffe di cui sopra saranno ridotte di L. 0,75 a quintale di olive.

Oleifici di 2ª categoria.

2ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di frantoi a macelli, di presse idrauliche con pressione non superiore a 80 kg. per cm. quadrato di pasta, mancanti di lavatrice. Diagramma di lavorazione usato; molitura a fondo delle olive e una spremitura della pasta, oppure doppia spremitura senza però rimacinare la pasta di olive:

con separatore, L. 24 a q.le di oliva;
senza separatore, L. 22 a q.le di oliva.

Oleifici di 3ª categoria.

3ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchi a vite, L. 16 a q.le di olive.

Oleifici di 4ª categoria.

4ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura con torchi a vite di ferro L. 13 al q.le di olive, con torchi a vite di legno L. 12 a q.le di olive.

Nella fissazione delle tariffe sopra indicate, è stato tenuto conto dell'olio d'inferno trattenuto dal frantoio molitore.

Il gestore del frantoio, su richiesta del proprietario delle olive, sarà obbligato all'acquisto delle sanse, da valutarsi al prezzo corrente, per le partite di olive inferiore a 20 q.li.

A titolo indicativo si precisa che la resa media di sansa prodotta è di kg. 33 per q.le di oliva al lordo di eventuale calo per umidità sopra al normale.

Le tariffe come sopra stabilite si intendono per olive condotte al frantoio.

Il prezzo della frangitura, quando vi sia accordo fra frantoiano e proprietario delle olive, può essere corrisposto anche in natura, (sansa ed olio di pressione) computando i detti prodotti al prezzo stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'olio e dalle Commissioni provinciali per le sanse.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. Carlo Pareschi

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. Giuseppe Traniello Gradassi

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe Fulco Ruffo di Calabria

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. Ettore Usai

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. Annio Bignardi

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Rag. Giordano Gattamorta

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. Giovanni Fabbrici

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. Balella Giovanni

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. Ferrari Angelo

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
Marzolo

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Viterbo.

Il giorno 13 novembre 1941-XX, a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Senatore principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. nazionale Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario rag. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo Commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare a quello nazionale del 16 novembre 1939-XVII da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Viterbo per l'intera campagna olearia 1941-1942.

In relazione a quanto stabilito dall'art. 3 dell'Accordo nazionale di cui sopra, vengono fissate le seguenti tariffe da valere per i frantoi agricoli e frantoi industriali.

Oleifici compresi nella 1ª categoria.

1ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di lavatrici per olive, frangitori, frantoi a macelli, presse idrauliche, delle quali quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore a kg. 80 per cmq. di pasta, separatori centrifughi.

Tariffa *A*): per gli oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura (1ª frangitura delle olive e rimacina della pasta e doppia spremitura), L. 27 a q.le di olive;

Tariffa *B*): per quegli oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura in presse aventi la pressione non inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta, L. 25 a q.le di olive.

Per frantoi di 1ª categoria sprovvisti di lavatrici le tariffe di cui sopra saranno ridotte di L. 0,75 al q.le di olive.

Oleifici di 2ª categoria.

2ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli, di presse idrauliche con pressione non superiore a 80 kg. per cmq. di pasta, mancanti di lavatrice. Diagramma di lavorazione usato; molitura a fondo delle olive e una spremitura della pasta, oppure doppia spremitura senza però rimacinare la pasta di olive:

con separatore, L. 24 a q.le di olive;
senza separatore, L. 22 a q.le di olive.

Oleifici di 3ª categoria.

3ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchi a vite, L. 16 a q.le di olive.

Oleifici di 4ª categoria.

4ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura con torchi a vite di ferro L. 13 a q.le di olive, con torchi a vite di legno L. 12 a q.le di olive.

Nella fissazione delle tariffe sopra indicate, è stato tenuto conto dell'olio d'inferno trattenuto dal frantoio molitore.

Il gestore del frantoio, su richiesta del proprietario delle olive, sarà obbligato all'acquisto delle sanse, da valutarsi al prezzo corrente, per le partite di olive, inferiori a 20 q.li.

A titolo indicativo si precisa che la resa media di sansa prodotta è di kg. 33 per q.le di oliva al lordo di eventuale calo per umidità sopra al normale.

Le tariffe come sopra stabilite si intendono per olive condotte al frantoio.

Il prezzo della frangitura, quando vi sia accordo tra frantoiano e proprietario delle olive, può essere corrisposto anche in natura (sansa ed olio di pressione) computando i detti prodotti al prezzo stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'olio e dalle Commissioni provinciali per le sanse.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
AVV. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Rag. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Campobasso.

Il giorno 13 novembre 1941-XX, a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari e affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons naz. Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario rag. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare a quello nazionale del 16 novembre 1939-XVIII da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Campobasso per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

Le tariffe di molitura delle olive in frantoio sono fissate in denaro e non in natura (olio, sansa, olio e sansa).

Art. 2.

L'olio e la sansa che si ottengono dalla molitura delle olive sono interamente di spettanza del proprietario delle olive stesse.

E' in facoltà del proprietario delle olive di assistere personalmente o fare assistere persona di sua fiducia alla lavorazione del prodotto.

Art. 9.

Quando vi sia l'accordo fra le parti il pagamento della tariffa di frangitura fissata in denaro, potrà essere effettuata mediante la cessione al gestore del frantoio di una determinata quantità di sansa o di olio, da prelevarsi dalla partita lavorata per un valore pari all'ammontare dovuto in base alla tariffa.

I prezzi da servire di base per la determinazione di tali quantità saranno per l'olio quelli ufficiali di conferimento all'ammasso, per le sanse quelli stabiliti nell'Accordo sindacale provinciale.

Quando il quantitativo delle olive portate al frantoio dai proprietari delle stesse non superi i dieci quintali, il gestore del frantoio, su richiesta dello stesso proprietario delle olive, sarà obbligato all'acquisto della sansa da valutarsi secondo i prezzi di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore del frantoio sia tenuto al ritiro delle sanse e sorga contestazione sul prezzo di esse le parti possono deferire la determinazione del prezzo ad una Commissione composta da un rappresentante dell'organizzazione locale alla quale appartiene il gestore del frantoio, da un rappresentante dell'Organizzazione, alla quale appartiene il proprietario delle olive e da un terzo nominato d'accordo fra le parti. In caso di disaccordo, il terzo sarà nominato dal pretore del luogo, e nei comuni che non siano sedi di pretura, dal conciliatore. Sulla determinazione del prezzo fatta dalla Commissione non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che la determinazione sia viziata da errore manifesto.

Art. 4.

Gli oleifici vengono classificati in quattro categorie secondo l'attrezzatura posseduta:

1ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di frantoi a macelli, separatori centrifughi e presse idrauliche delle quali, quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore a 80 chilogrammi per cm. quadrato di pasta.

Diagramma di lavorazione:

a) doppia molitura e doppia spremitura L. 27 a q.le di olive;

b) lavorazione a fondo L. 25 a q.le di olive.

2ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli, di pressa idraulica con pressione inferiore agli 80 kg. per cm. quadrato di pasta, mancanti di lavatrice.

Diagramma di lavorazione: molitura a fondo delle olive e spremitura della pasta; oppure doppia spremitura senza però rimacinare la pasta di olive:

con separatore L. 23 a q.le di olive,
senza separatore L. 21 a q.le di olive.

3ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchi a vite oppure la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura con torchi idraulici.

Per questi oleifici la tariffa è di L. 16,50 a q.le di olive.

4ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a vite:

L. 14 a q.le di olive per i frantoi con torchi a vite di ferro;

L. 13 a q.le di olive per i frantoi con torchi a vite di legno.

Art. 5.

L'olio di inferno resta di proprietà del frantoio.

Art. 6.

Il presente Accordo s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Rag. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Matera.

Il giorno 18 novembre 1941-XX, a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Senatore principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. nazionale Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario rag. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo Commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare a quello nazionale del 16 novembre 1939-XVIII, da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Matera per l'intera campagna olearia 1941-42.

Art. 1.

Le tariffe di molitura delle olive sono fissate in danaro e non in natura (olio, sansa, olio e sansa).

Art. 2.

L'olio e la sansa che si ottengono dalla molitura sono interamente di spettanza del proprietario delle olive.

E' in facoltà del proprietario delle olive di assistere personalmente o fare assistere da persona di sua fiducia alla lavorazione del prodotto senza però poter interferire sul diagramma e sui tempi di lavorazione.

Art. 3.

Quando vi sia l'accordo tra le parti, il pagamento delle tariffe di molitura, fissate in denaro, potrà essere effettuato mediante la cessione al proprietario o conduttore del frantoio, di una determinata quantità di sansa o di olio, da prelevarsi dalla partita lavorata per un valore pari all'ammontare dovuto in base alla tariffa.

I prezzi da servire di base per la determinazione di tali quantità saranno quelli stabiliti dagli accordi corporativi nazionali e provinciali ed in mancanza si fa riferimento ai prezzi di mercato.

Resta naturalmente inteso che i sopracitati accordi prevederanno prezzi franco vagone partenza, franco stabilimento, ecc.; i prezzi che i proprietari del frantoio dovranno pagare saranno quelli degli accordi Corporativi diminuiti di una data cifra da considerare per il trasporto ed il calo se di ciò non è stato tenuto conto nel determinare i prezzi stessi.

Il proprietario del frantoio, su richiesta del proprietario delle olive, è tenuto all'acquisto dei quantitativi di sansa che derivano da partite di oliva che non superino i 20 q.li. Coloro che intendono vendere la sansa al proprietario del frantoio debbono dichiararlo possibilmente prima della molitura delle olive ed in ogni caso non appena ultimate le varie operazioni di lavorazione.

Quei proprietari di olive che invece ritirano la sansa, sono obbligati a provvedervi entro 48 ore dall'avvenuta molitura.

La sansa da restituire ai vari proprietari delle olive, sarà presa dal monte delle sanse, considerando per ogni quintale di oliva la resa in sansa che più sotto viene indicata per ogni categoria di frantoio.

L'ammontare delle tariffe di molitura viene fissato come segue:

1ª *categoria extra*. — Frantoi che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura (prima frangitura delle olive e rimacina della pasta e della doppia spremitura, e che, oltre ad avere tutte le altre caratteristiche necessarie per essere assegnati alla prima categoria, siano forniti per la seconda spremitura di super presse con pressione superiore a kg. 90 per

centimetro quadrato di pasta, di olivaio provvisto di graticci per la razionale conservazione delle olive e di riscaldamento a termosifone nella sala macchine e nel locale di chiarificazione dell'olio **L. 31 al q.le di oliva. Sansa** per ogni quintale di oliva **kg. 32.**

1ª *categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di frangitore, frantoi a macello, presse idrauliche delle quali, quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore a 80 kg. per centimetro quadrato di pasta, separatori centrifughi.

Tariffa *A*: per quegli oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura e spremitura L. 27,50 al q.le di olive; sansa per ogni q.le di oliva Kg. 34.

Tariffa *B*: Per quegli oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura in presse aventi una pressione non inferiore a 80 Kg. per centimetro quadrato di pasta L. 25,50 al q.le di oliva; sansa per ogni q.le di oliva Kg. 35.

2ª *categoria* - 1° *Sottogruppo.* — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoio a macelli, presse idrauliche di cui, quella di seconda spremitura con una pressione non inferiore a 80 Kg. per ogni centimetro quadrato di pasta, provvisti di separatore centrifugo.

Tariffa *A*: doppia molitura e spremitura L. 24,50 al q.le di olive; sansa per ogni q.le di olive Kg. 34.

Tariffa *B*: molitura a fondo con unica spremitura L. 22,50 a q.le di oliva; sansa per ogni q.le di oliva Kg. 35.

2° *Sottogruppo.* — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli e presse idrauliche con pressione inferiore a 80 Kg. per centemetro quadrato di pasta mancanti di separatore centrifugo.

Tariffa *A*: doppia molitura e spremitura L. 21,50 al q.le di olive, sansa per ogni q.le di olive Kg. 35.

Tariffa *B*: molitura a fondo con unica spremitura L. 19,50 al q.le di oliva; sansa per ogni q.le di oliva Kg. 36.

Le tariffe per tale categoria rimangono quelle fissate anche se gli oleifici sono provvisti di frangitore.

Per partite inferiori ai q.li 10 sarà praticato un aumento di L. 0,75 al q.le di olive sulle tariffe di 1ª e 2ª categoria.

3ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e spremitura della pasta con torchi a vite L. 16,50 al q.le di olive; sansa per ogni q.le di oliva Kg. 38.

4ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta:

con torchi a vite di ferro L. 13,50 al q.le di olive;
con torchi a vite di legno, L. 12,50 al q.le di olive:
sansa per q.le di olive Kg. 39.

Per le partite inferiori ai 10 q.li sarà praticato un aumento di L. 0,50 al q.le di olive sulle tariffe di terza e quarta categoria.

Art. 4.

Le tariffe suddette si intendono con mano d'opera a totale carico del gestore del frantoio; non è considerato apporto di mano d'opera da parte del proprietario delle olive lo scarico delle olive sesse nelle macine o la semplice assistenza alla lavorazione, esclusa in ogni modo la riempitura e la svuotatura dei fiscoli e delle gabbie, nonchè la presentazione dei fiscoli alle presse.

Art. 5.

Il proprietario delle olive può pretendere la lavorazione separata, sempre che la quantità delle olive non sia inferiore al 20 % della capacità lavorativa del frantoio nelle 24 ore.

Nel caso che la partita non raggiunga tale limite, per avere la lavorazione separata, le tariffe soprafissate devono essere aumentate di una percentuale che volta per volta verrà determinata dalle parti in relazione al quantitativo di olive da molire.

Art. 6.

L'olio d'inferno resta di proprietà del frantoio e di questo è già stato tenuto conto nel fissare le tariffe.

Art. 7.

Il proprietario o conduttore del frantoio terrà copia del presente accordo nello stabilimento, in luogo visibile, in modo che la consultazione ne sia facile.

Art. 8.

Le Associazioni sindacali contraenti si impegnano di interporre i loro buoni uffici per la conciliazione delle controversie che potrebbero sorgere nell'applicazione del presente Accordo.

Art. 9.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. Carlo Pareschi

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. Giuseppe Traniello Gradassi

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe Fulco Ruffo di Calabria

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. Ettore Usai

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. Annio Bignardi

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Rag. Giordano Gattamorta

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. Giovanni Fabbrici

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. Balella Giovanni

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. Ferrari Angelo

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
Marzolo

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Napoli.

Il giorno 18 novembre 1941-XX, a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. dott. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli in persona del suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare a quello nazionale del 16 novembre 1939-XVIII, da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Napoli per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

Le tariffe di molitura delle olive sono fissate in danaro e non in natura (olio, sansa, olio e sansa).

Art. 2.

L'olio e la sansa che si ottengono dalla molitura sono interamente di spettanza del proprietario delle olive. E' in facoltà del proprietario delle olive di assistere personalmente o fare assistere da persona di sua fiducia alla lavorazione del prodotto senza però poter interferire sul diagramma e sul tempo di lavorazione.

Art. 3.

Quando vi sia l'accordo tra le parti, il pagamento delle tariffe di molitura, fissate in denaro, potrà essere effettuato mediante la cessazione al proprietario o conduttore del frantoio, di una determinata quantità di sansa o di olio, da prelevarsi dalla partita lavorata per un valore pari all'ammontare dovuto in base alla tariffa.

I prezzi da servire di base per la determinazione di tali quantità saranno quelli stabiliti dagli accordi corporativi nazionali e provinciali ed in mancanza si fà riferimento ai prezzi di mercato.

Resta naturalmente inteso che i sopracitati accordi prevederanno prezzi franco vagone partenza, franco stabilimento ecc.; i prezzi che i proprietari del frantoio dovranno pagare saranno quelli degli accordi corporativi diminuiti di una data cifra da considerare per il trasporto ed il calo se di ciò non è stato tenuto conto nel determinare i prezzi stessi.

Il proprietario del frantoio, su richiesta del proprietario delle olive, è tenuto all'acquisto dei quantitativi di sansa che derivano da partite di olive che non superino i 20 q.li. Coloro che intendano vendere la sansa al proprietario del frantoio debbono dichiararlo possibilmente prima della molitura delle olive ed in ogni caso non appena ultimate le varie operazioni di lavorazione.

Quei proprietari di olive che invece ritirano la sansa, sono obbligati a provvedere entro 48 ore dall'avvenuta molitura.

La sansa da restituire ai vari proprietari delle olive, sarà presa dal monte delle sanse, considerando per ogni quintale di olive la resa in sansa che più sotto viene indicata per ogni categoria di frantoio.

L'ammontare delle tariffe di molitura viene fissato come segue:

1ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di frangitore, frantoi a macello, presse idrauliche delle quali, quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta, separatori centrifughi.

Tariffa *A*: per quegli oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura e spremitura, L. 27,50 al q.le di olive; sansa per ogni q.le di olive kg. 34.

Tariffa *B*: per quegli oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura in presse aventi una pressione non inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta, L. 25,50 al q.le di olive; sansa per ogni q.le di oliva kg. 35.

2ª *Categoria* 1° *Sottogruppo.* — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli, presse idrauliche di cui, quella di seconda spremitura, con una pressione non inferiore a 80 kg. per ogni cmq. di pasta, provvisti di separatore centrifugo.

Tariffa *A*: doppia molitura e spremitura, L. 24,50 al q.le di olive; sansa per ogni q.le di olive kg. 34.

Tariffa *B*: molitura a fondo con unica spremitura, L. 22,50 al q.le di olive; sansa per ogni q.le di olive kg. 35.

2° *Sottogruppo.* — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli e presse idrauliche con pressione inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta, mancanti di separatore centrifugo.

Tariffa *A*: doppia molitura e spremitura, L. 21,50 al q.le di olive; sansa per ogni q.le di olive kg. 35.

Tariffa *B*: molitura a fondo con unica spremitura L. 19,50 al q.le di olive; sansa per ogni quintale di olive kg. 36.

Le tariffe per tale categoria rimangono quelle fissate anche se gli oleifici sono provvisti di frangitore.

Per partite inferiori ai 10 q.li sarà praticato un aumento di 0,75 al quintale di olive sulle tariffe di 1ª e 2ª categoria.

3ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e spremitura della pasta con torchi a vite, L. 16,50 al q.le di olive; sansa per ogni q.le di olive kg. 38.

4ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta:

con torchi a vite di ferro, L. 13,50 al q.le di olive;
con torchi a vite di legno, L. 12,50 al q.le di olive;
sansa per quintale di oliva kg. 39.

Per le partite inferiori ai 10 quintali sarà praticato un aumento di L. 0,50 al q.le di olive sulle tariffe di 3ª e 4ª categoria.

Art. 4.

Le tariffe suddette si intendono con mano d'opera a totale carico del gestore del frantoio; non è considerato apporto di mano d'opera da parte del proprietario delle olive lo scarico delle olive stessa nelle macine o la semplice assistenza alla lavorazione esclusa in ogni modo la riempitura e la svuotatura dei fiscoli e delle gabbie, nonchè la presentazione dei fiscoli alle presse.

Art. 5.

Il proprietario delle olive può pretendere la lavorazione separata, sempre che la quantità delle olive non sia inferiore al 20 % della capacità lavorativa del frantoio nelle 24 ore.

Nel caso che la partita non raggiunga tale limite, per avere la lavorazione separata, le tariffe soprafissate devono essere aumentate del 5 % (cinque per cento).

Art. 6.

L'olio d'inferno resta di proprietà del frantoio e di questo è già stato tenuto conto nel fissare le tariffe.

Art. 7.

Il proprietario o conduttore del frantoio terrà copia del presente accordo nello stabilimento, in luogo visibile, in modo che la consultazione ne sia facile.

Art. 8.

Le Associazioni sindacali contraenti si impegnano di interporre i loro buoni uffici per la conciliazone delle controversie che potrebbero sorgere nell'applicazione del presente accordo.

Art. 9.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
AVV. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Potenza.

Il giorno 18 novembre 1941-XX, a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. dott. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Sen. principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari e affittuari coltivatori diretti rappresentata dal presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo, complementare a quello nazionale del 16 novembre 1939-XVIII, da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Potenza per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

Le tariffe di molitura delle olive sono fissate in danaro e non in natura.

Art. 2.

L'olio e la sansa che si ottengono dalla molitura delle olive sono interamente di spettanza del proprietario delle olive stesse. E' in facoltà del proprietario delle olive di assistere personalmente o fare assistere persona di sua fiducia alla lavorazione del prodotto, ma esso non potrà interferire sul diagramma di lavorazione e sulla durata della lavorazione stessa.

Art. 3.

Il proprietario delle olive previo accordo con il frantoiano, ha facoltà di effettuare il pagamento della tariffa di molitura, fissato in danaro, mediante la cessione al proprietario o conduttore del frantoio, di una determinata quantità di sansa o di olio da prelevarsi dalla partita lavorata per un valore pari all'ammontare in base alla tariffa.

I prezzi da servire di base per la determinazione di tali quantità saranno quelli stabiliti dagli accordi corporativi nazionali o provinciali, o, in mancanza, si farà riferimento ai prezzi del mercato.

Il proprietario del frantoio, su richiesta del proprietario delle olive, sarà obbligato all'acquisto della sansa per la quantità derivante dalle olive lavorate.

In tali casi, dal compenso complessivo dovuto dal proprietario delle olive, sarà detratto l'ammontare corrispondente al valore delle sanse.

Art. 4.

La classifica dei frantoi oleari e le relative tariffe vengono fissate come appresso:

Non vengono fissate le tariffe per la 1ª *categoria* in quanto nella provincia di Potenza non esistono frantoi che rispondano a tutte le caratteristiche all'uopo richieste dall'Accordo nazionale.

2ª *Categoria*:

Gruppo *A*): superpressa o forata con pressione superiore a kg. 80 per cmq. di pasta e con separatore centrifugo, doppia lavorazione, L. 26 al q.le di olive.

Gruppo *B*): superpressa o forata con pressione superiore a kg. 80 per cmq. di pasta e con separatore centrifugo, unica lavorazione, L. 24 al q.le di olive.

Gruppo *C*): pressa idraulica semplice con pressione inferiore a kg. 80 per cmq. di pasta senza separatore, L. 19 al q.le di olive.

3ª *Categoria*. — Macinatura meccanica a fondo con pressa a mano, L. 15 al q.le di olive.

4ª *Categoria*. — Oleifici che effettuano la molitura delle olive con forza animale e la spremitura della pasta:

con torchio a vite di ferro, L. 13 per q.le di olive;
con torchio a vite di legno L. 12 per q.le di olive.

Per le zone di Lagonegrese le tariffe stabilite per la 4ª categoria vengono aumentate rispettivamente di una lira al q.le di olive.

Art. 5.

Le suddette tariffe si intendono fissate con la mano d'opera a totale carico del frantoiano. Non si considera apporto di mano d'opera la semplice assistenza del proprietario delle olive alla lavorazione e il versamento delle olive stesse nelle macine.

Art. 6.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantòi e proprietari di olive per la provincia di Avellino.

Il giorno 18 novembre 1941-XX, a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Senatore principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. nazionale Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo Commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare a quello nazionale del 16 novembre 1939-XVIII da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Avellino per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

Le tariffe di molitura delle olive sono fissate in danaro e non in natura (olio, sansa, olio e sansa).

Art. 2.

L'olio e la sansa che si ottengono dalla molitura sono interamente di spettanza del proprietario delle olive. E' in facoltà del proprietario delle olive di assistere personalmente o fare assistere da persona di sua fiducia alla lavorazione del prodotto senza però poter interferire sul diagramma e sui tempi di lavorazione.

Art. 3.

Quando vi sia l'accordo tra le parti, il pagamento delle tariffe di molitura in denaro, potrà essere effettuato mediante la cessione al proprietario o conduttore del frantoio, di una determinata quantità di sansa o di olio, da prelevarsi dalla partita lavorata per un valore pari all'ammontare dovuto in base alla tariffa.

I prezzi da servire di base per la determinazione di tali quantità saranno quelli stabiliti dagli accordi corporativi nazionali e provinciali ed in mancanza di si fa riferimento ai prezzi di mercato.

Resta naturalmente inteso che i sopracitati accordi prevederanno prezzi franco vagone partenza, franco stabilimento ecc.; i prezzi che i proprietari dei frantoi dovranno pagare saranno quelli degli accordi corporativi diminuiti di una data cifra da considerare per il trasporto ed il calo se di ciò non è stato tenuto conto nel determinare i prezzi stessi.

Il proprietario del frantoio, su richiesta del proprietario delle olive, è tenuto all'acquisto dei quantitativi di sansa che derivano da partite di olive che non superino i 20 q.li. Coloro che intendono vendere la sansa al proprietario del frantoio debbono dichiararlo possibilmente prima della molitura delle olive ed in ogni caso non appena ultimate le varie operazioni di lavorazione.

Quei proprietari di olive che invece ritirano la sansa, sono obbligati a provvedervi entro 48 ore dall'avvenuta molitura.

La sansa da restituire ai vari proprietari delle olive, sarà presa dal monte delle sanse, considerando per ogni quintale di olive la resa in sansa che più sotto viene indicata per ogni categoria di frantoio.

L'ammontare delle tariffe di molitura viene fissato come segue:

1ª *Categoria*. — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di frangitore, frantoio a macelli presse idrauliche delle quali, quella per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta, separatori centrifughi.

Tariffa *A*): per quegli oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura e spremitura L. 27,50 al q.le di olive; sansa per ogni q.le di olive kg. 34;

Tariffa *B*): per quegli oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura in presse aventi una pressione non inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta L. 25,50 al q.le di olive; sansa per ogni q.le di olive kg. 35.

2ª *Categoria*. 1° *Sottogruppo*. — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoio a macelli, presse idrauliche di cui, quelle di seconda spremitura, con una pressione non inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta, provvisti di separatore centrifugo.

Tariffa *A*): doppia molitura e spremitura L. 24,50 al q.le di olive; sansa per ogni q.le di olive kg. 34;

Tariffa *B*): molitura a fondo con unica spremitura L. 22,50 al q.le di olive; sansa per ogni q.le di olive kg. 35;

2° *Sottogruppo*:

Tariffa *A*): doppia molitura e spremitura L. 21,50 al q.le di olive; sansa per ogni q.le di olive kg. 35;

Tariffa *B*): molitura a fondo con unica spremitura, L. 19,50 al q.le di olive; sansa per ogni q.le di olive kg. 36.

Le tariffe per tale categoria rimangono quelle fissate anche se gli oleifici sono provvisti di frangitore.

Per partite inferiori ai 10 q.li sarà praticato un aumento di L. 10,75 al q.le di olive sulle tariffe di 1ª e 2ª categoria.

3ª *Categoria*. — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e spremitura della pasta con torchi a vite, L. 16,50 al q.le di olive; sansa per ogni q.le di olive kg. 38.

4ª *Categoria*. — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta:

con torchi a viti di ferro, L. 13,50 al q.le di olive;
con torchi a viti di legno, L. 12,50 al q.le di olive;

sansa per q.le di olive kg. 39.

Per le partite inferiori ai 10 q.li sarà praticato un aumento di L. 0,50 al q.le di olive sulle tariffe di terza e quarta categoria.

Art. 4.

Le tariffe suddette si intendono con mano d'opera a totale carica del gestore del frantoio; non è considerato apporto di mano d'opera da parte del proprietario delle olive lo scarico delle olive stesse nelle macine e la semplice assistenza alla lavorazione; esclusa in ogni modo la riempitura e la svuotatura dei fiscoli e delle gabbie, nonchè la presentazione dei fiscoli alle presse.

Art. 5.

Il proprietario delle olive può pretendere la lavorazione separata, sempre che la quantità delle olive non sia inferiore al 20% della capacità lavorativa del frantoio nelle 24 ore.

Nel caso che la partita non raggiunga tale limite, per avere la lavorazione separata, le tariffe soprafissate devono essere aumentate del 5% (cinque per cento).

Art. 6.

L'olio d'inferno resta di proprietà del frantoio e di questo è già stato tenuto conto nel fissare le tariffe.

Art. 7.

Il proprietario o conduttore del frantoio terrà copia del presente accordo nello stabilimento, in luogo visibile, in modo che la consultazione ne sia facile.

Art. 8.

Le Associazioni sindacali contraenti si impegnano di interporre i loro buoni uffici per la conciliazione delle controversie che potrebbero sorgere nell'applicazione del presente accordo.

Art. 9.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Brindisi.

Il giorno 18 novembre 1941-XX, a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Senatore principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. nazionale Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo Commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il presente Accordo economico collettivo completamente a quello Nazionale stipulato il 16 novembre 1939-XVIII, da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in Provincia di Brindisi per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

Si stabiliscono le categorie in ordine alle caratteristiche dei frantoi esistenti in provincia e le corrispondenti tariffe:

Categoria extra. — Frantoi forniti di presse con pressione superiore a kg. 90 per cmq. di pasta, di olivaio provvisto di graticci per la razionale conservazione delle olive e di riscaldamento a termosifone nella sala delle macchine e nel locale di chiarificazione dell'olio.

1ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di lavatrici per olive, frangitori, frantoi a macelli e presse idrauliche delle quali, quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore ad 80 kg. per cm. quadrato di pasta, separatori centrifughi.

Per questa categoria di oleifici vengono fissate due tariffe di molitura e precisamente:

Tariffa *A*: per quegli oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura (prima frangitura delle olive e rimacina della pasta) e della doppia spremitura.

Tariffa *B* (inferiore alla prima): per quegli oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura in presse aventi la pressione non inferiore ad 80 kg. per cm. quadrato di pasta.

2ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli, di presse idrauliche con pressione inferiore ad 80 kg. per cm. quadrato di pasta, mancanti di lavatrice.

Diagramma di lavorazione usato: molitura a fondo delle olive ed unica spremitura della pasta; oppure doppia spremitura senza però rimacinare la pasta di olive.

3ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchi a vite.

4ª *Categoria.* — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a vite.

Ad integrazione dell'art. 4 dell'Accordo nazionale, vengono stabilite come segue le tariffe di molitura delle olive per le diverse categorie degli oleifici sopra menzionati:

Extra L. 30 a q.le di olive molite.

1ª *Categoria*:
Tariffa *A*) L. 26 a q.le di olive molite.
Tariffa *B*) L. 24 a q.le di olive molite.

2ª *Categoria*:
con separatrice L. 24 a q.le di olive molite.
senza separatrice L. 22 a q.le di olive molite.

3ª *Categoria* L. 16 a q.le di olive molite.

4ª *Categoria*:
con torchi a vite di ferro L. 14 a q.le di olive molite.
con torchi a vite di legno L. 13 a q.le di olive molite.

Per gli oleifici che, pur rispondendo alle caratteristiche generali richieste per l'assegnazione alla 1ª Categoria, siano sprovvisti di lavatrici, dovranno adottarsi, a seconda del diagramma di lavorazione usato, le tariffe *A* e *B* della prima categoria, ridotta di L. 0,75 a q.le di olive.

Art. 2.

Le parti convengono inoltre che:

1) le tariffe si intendono riferite a quantitativi di olive che non assorbono la capacità lavorativa giornaliera del frantoio;

2) per le partite di olive che assorbono la capacità lavorativa del frantoio dovrà essere applicata una riduzione del 5% sulle tariffe base;

3) le tariffe stesse si intendono per le olive portate nell'oleificio e per l'olio ritirato presso l'oleificio stesso a cura del committente. L'eventuale spesa di trasporto resta a carico del proprietario delle olive;

4) i quantitativi di olive inferiori al quintale saranno considerati per un quintale agli effetti dell'applicazione della Tariffa, quando non costituiscono di per se stessi partite separate;

5) i piccoli quantitativi di olive costituenti invece per se stessi una partita separata ed inferiore ad una torchiata (pari a quintali due) saranno considerati per due quintali agli effetti dell'applicazione delle presenti tariffe.

Art. 3.

Fermo restando quanto stabilito dal 1° e secondo capoverso dell'art. 3 dell'Accordo nazionale, quando il quantitativo delle olive portate al frantoio dal proprietario delle stesse, non superi gli 8 quintali, il gestore del frantoio, su richiesta dello stesso proprietario delle olive, sarà obbligato all'acquisto della sansa da valutarsi secondo il prezzo ufficiale stabilito dagli Accordi Corporativi provinciali ed in mancanza secondo il prezzo corrente del mercato.

Art. 4.

A norma di quanto previsto dall'art. 7 dell'accordo nazionale, l'olio di inferno resta di proprietà del gestore del frantoio.

Art. 5.

Le suddette tariffe si intendono fissate con la mano d'opera a totale carico del frantoiano. Non si considera apporto di mano d'opera la semplice assistenza del proprietario delle olive alla lavorazione e il versamento delle olive stesse nelle macine.

Art. 6.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici tra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di Catanzaro.

Il giorno 18 novembre 1941-XX, a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Senatore principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. nazionale Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo Commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo, complementare a quello Nazionale del 16 novembre 1939-XVIII da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di Catanzaro per l'intera campagna olearia 1941-42.

Art. 1.

Le tariffe della molitura delle olive vengono fissate in danaro e non in natura.

Art. 2.

In relazione all'ultimo capoverso dell'art. 3 dell'Accordo nazionale, viene stabilito in q.li 15 di sansa il quantitativo che il gestore del frantoio è obbligato ad acquistare.

Art. 3.

In relazione all'art. 4 dello stesso accordo le tariffe di molitura, vengono fissate come segue per ogni quintale di olive ed in relazione alle seguenti categorie di frantoi:

1ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di lavatrici per olive, frangitori, frantoi a macelli e presse idrauliche, delle quali, quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore a kg. 80 per cm.q. di pasta, e separatori centrifughi:

Tariffa *A*: oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura (prima frangitura delle olive e rimacina della pasta) e della doppia spremitura: L. 26,50 al q.le di olive;

Tariffa *B*: oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura in presse e aventi la pressione non inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta, con separatrice meccanica e lavatrice: L. 24,50 al q.le. Mancando la lavatrice le tariffe verranno ridotte di L. 0,75 al q.le.

2ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoio a macelli, presse idrauliche con pressione inferiore a 80 kg. per cm.q. di pasta, mancanti di lavatrici, aventi il seguente diagramma di lavorazione: molitura a fondo delle olive e unica spremitura della pasta; oppure doppia spremitura senza rimacina della pasta: L. 22 al q.le, senza separatore: L. 23,50 con separatore.

3ª *Categoria*:

a) oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e la spremitura della pasta con torchi a viti di ferro L. 17;

b) come la precedente, ma solo con torchi a viti di legno L. 15,50. Detti oleifici possiedono pure il frangitore;

c) come la precedente, ma senza frangitore L. 14.

4ª *Categoria*:

a) oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta con torchi a viti di ferro possedendo lavatrice e frangitore oppure con presse idrauliche L. 14;

b) come la precedente, ma solo con torchi a viti di ferro L. 13;

c) come la precedente, ma solo con torchi a viti di legno L. 12.

Art. 4.

Le tariffe di cui sopra sono fissate per partite di uno o più proprietari associati che assorbono la capacità lavorativa giornaliera del frantoio o comunque lavorate in massa.

Per le partite che non arrivano ad assorbire la capacità lavorativa giornaliera del frantoio, delle quali si richiede la macinazione distinta partita per partita, le tariffe suddette vengono maggiorate del 5%.

Art. 5.

Le suddette tariffe si intendono fissate con la mano d'opera a totale carico del frantoiano. Non si considera apporto di mano d'opera la semplice assistenza del proprietario delle olive alla lavorazione e il versamento delle olive stesse nelle macine.

Art. 6.

L'olio e la sansa che si ottengono dalla molitura delle olive sono interamente di spettanza del proprietario delle olive stesse.

E' in facoltà del proprietario delle olive di assistere personalmente o fare assistere persona di sua fiducia alla lavorazione del prodotto, ma esso non potrà interferire sul diagramma di lavorazione e sulla durata della lavorazione stessa.

Art. 7.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti economici fra esercenti frantoi e proprietari di olive per la provincia di L'Aquila.

Il giorno 18 novembre 1941-XX, a Roma,

la Confederazione fascista degli agricoltori rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Carlo Pareschi,

la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori rappresentata dal suo reggente avv. Giuseppe Traniello Gradassi,

la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati rappresentata dal suo presidente Senatore principe Fulco Ruffo di Calabria,

la Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. Ettore Usai,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura rappresentata dal suo presidente Cons. nazionale Annio Bignardi,

la Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri rappresentata dal suo commissario dott. Giordano Gattamorta,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli rappresentata dal suo Commissario Cons. naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie in persona del presidente Cons. naz. Ferrari Angelo,

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo completamente a quello Nazionale del 16 novembre 1939-XVIII, da valere per la disciplina delle operazioni di frangitura delle olive in provincia di L'Aquila per l'intera campagna olearia 1941-1942.

Art. 1.

Le tariffe di molitura delle olive sono fissate in denaro e non in natura (olio, sansa, olio e sansa).

Art. 2.

L'olio e la sansa che si ottengono dalla molitura sono interamente di spettanza del proprietario delle olive. E' in facoltà del proprietario delle olive di assistere personalmente o fare assistere da persona di sua fiducia alla lavorazione del prodotto, senza però poter interferire sul diagramma e sui tempi di lavorazione.

Art. 3.

Quando vi sia l'accordo tra le parti, il pagamento delle tariffe di molitura, fissate in denaro, potrà essere effettuato mediante la cessione al proprietario e conduttore del frantoio, di una determinata quantità di sansa o di olio, da prelevarsi dalla partita lavorata per un valore pari all'ammontare dovuto in base alla tariffa.

I prezzi da servire di base per la determinazione di tali quantità saranno quelli stabiliti dagli Accordi Corporativi Nazionali e Provinciali ed in mancanza si fa riferimento ai prezzi di mercato.

Resta naturalmente inteso che i sopracitati accordi prevederanno prezzi franco vagone partenza, franco stabilimento ecc.; i prezzi che i proprietari del frantoio dovranno pagare saranno quelli degli accordi corporativi diminuiti di un data cifra da considerare per il trasporto ed il calo se di ciò non è stato tenuto conto nel determinare i prezzi stessi.

Il proprietario del frantoio, su richiesta del proprietario delle olive, è tenuto all'acquisto dei quantitativi di sansa che derivano da partite di oliva che non superino i 20 q.li. Coloro che intendono vendere la sansa al proprietario del frantoio debbono dichiararlo possibilmente prima della molitura delle olive ed in ogni caso non appena ultimate le varie operazioni di lavorazione.

Quei proprietari di olive che invece ritirano la sansa, sono obbligati a provvedervi entro 48 ore dall'avvenuta molitura.

La sansa da restituire ai vari proprietari delle olive, sarà presa dal monte delle sanse, considerando per ogni quintale di oliva la resa in sansa che più sotto viene indicata per ogni categoria di frantoio.

L'ammontare delle tariffe di molitura viene fissato come segue:

1ª *Categoria.* — Oleifici azionati meccanicamente, provvisti di frangitore, frantoi a macello, presse idrauliche delle quali, quelle per la seconda spremitura, con una pressione non inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta, separatori centrifughi.

Tariffa *A*: per quegli oleifici che adottano il diagramma di lavorazione della doppia molitura e spremitura L. 27,50 al q.le di olive; sansa per ogni q.le di oliva kg. 34.

Tariffa *B*: per quegli oleifici che eseguono la molitura a fondo delle olive con unica spremitura in presse aventi una pressione non inferiore a 80 kg. per cmq. di pasta L. 25,50 al q.le di olive; sansa per ogni q.le di oliva kg. 35.

2ª *Categoria*. 1° *Sottogruppo*. — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoio a macelli, presse idrauliche di cui, quella di seconda spremitura, con una pressione non inferiore a 80 kg. per ogni cmq. di pasta, provvisti di separatore centrifugo.

Tariffa *A*: doppia molitura e spremitura, L. 24,50 al q.le di olive; sansa per ogni quintale di oliva kg. 34.

Tariffa *B*: molitura a fondo con unica spremitura L. 22,50 al q.le di olive; sansa per ogni quintale di oliva kg. 35.

2° *Sottogruppo*. — Oleifici azionati meccanicamente provvisti di frantoi a macelli e presse idrauliche con pressione inferiore a kg. 80 cmq. di pasta, mancanti di separatore centrifugo.

Tariffa *A*: doppia molitura e spremitura, L. 21,50 al q.le di olive; sansa per ogni quintale di oliva kg. 35.

Tariffa *B*: molitura a fondo con unica spremitura, L. 19,50 al q.le di olive; sansa per ogni quintale di oliva kg. 36.

Le tariffe per tale categoria rimangono quelle fissate anche se gli oleifici sono provvisti di frangitore.

Per partite inferiori ai 10 q.li sarà praticato un aumento di 0,75 al quintale di oliva sulle tariffe di 1ª e 2ª categoria.

3ª *Categoria*. — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive meccanicamente e spremitura della pasta con torchi a vite L. 16,50 al q.le di olive; sansa per ogni q.le di oliva kg. 38.

4ª *Categoria*. — Oleifici che effettuano la molitura a fondo delle olive con forza animale e la spremitura della pasta:

con torchi a vite di ferro, L. 13,50 al q.le di olive;
con torchi a vite di legno, L. 12,50 al q.le di olive;
sansa per quintale di oliva kg. 39.

Per le partite inferiori ai 10 quintali sarà praticato un aumento di L. 0,50 al q.le di olive sulle tariffe di terza e quarta categoria.

Art. 4.

Le tariffe suddette si intendono con mano d'opera a totale carico del gestore del frantoio; non è considerato apporto di mano d'opera da parte del proprietario delle olive lo scarico delle olive stesse nelle macine e la semplice assistenza alla lavorazione, esclusa in ogni modo la riempitura e la svuotatura dei fiscoli e delle gabbie, nonchè la presentazione dei fiscoli alle presse.

Art. 5.

Il proprietario delle olive può pretendere la lavorazione separata, sempre che la qualità delle olive non sia inferiore a 20% della capacità lavorativa del frantoio nelle 24 ore.

Nel caso che la partita non raggiunga tale limite, per avere la lavorazione separata, le tariffe soprafissate devono essere aumentate del 5% (cinque per cento).

Art. 6.

L'olio d'inferno resta di proprietà del frantoio e di questo è già stato tenuto conto nel fissare le tariffe.

Art. 7.

Il proprietario o conduttore del frantoio terrà copia del presente Accordo nello stabilimento, in luogo visibile, in modo che la consultazione ne sia facile.

Art. 8.

Le Associazioni sindacali contraenti si impegnano di interporre i loro buoni uffici per la conciliazione delle controversie che potrebbero sorgere nell'applicazione del presente accordo.

Art. 9.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo denunci alle altre parti, nei modi di legge, entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Confederazione fascista degli agricoltori
Cons. naz. CARLO PARESCHI

La Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori
Avv. GIUSEPPE TRANIELLO GRADASSI

La Federazione naz. fasc. proprietari con beni affittati
Sen. P.pe FULCO RUFFO DI CALABRIA

La Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari Coltivatori diretti
Cons. naz. ETTORE USAI

La Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura
Cons. naz. ANNIO BIGNARDI

La Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri
Dott. GIORDANO GATTAMORTA

La Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli
Cons. naz. GIOVANNI FABBRICI

La Confederazione fascista degli industriali
Prof. BALELLA GIOVANNI

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie
Cons. naz. FERRARI ANGELO

Visto: *Il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
MARZOLO

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5103605) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 4 —